

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNI: CERIGNOLA ed ASCOLI SATRIANO

ELABORATO:

**4.2.
10A**

OGGETTO:

**PARCO EOLICO Cerignola Borgo Libertà
composto da 12 WTG da 3,40MW/cad.**

**PROGETTO DEFINITIVO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

PROPONENTE:

TOZZIgreen

TOZZI Green S.p.A.

Via Brigata Ebraica, 50

48123 Mezzano (RA) Italia

tozzi.re@legalmail.it

tel. +39 0544 525311

fax +39 0544 525319

PROGETTISTA:

ing. Massimo CANDEO

Ordine Ing. Bari n° 3755

Via Canello Rotto, 3

70125 Bari

m.candeo@pec.it

tel. +39 328 9569922

fax +39 080 2140950

Collaborazione:
ing. Gabriele CONVERSANO
Ord. Ing.ri Bari n° 8884

Note:

DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:
28.06.2017	0	Emissione	ingg. Massimo Candeo e Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
1.1	SCOPO.....	3
1.2	INTERVENTO PROPOSTO	6
1.2.1	CONNESSIONE ELETTRICA.....	8
1.2.2	UBICAZIONE DA PRG DEL COMUNE DI CERIGNOLA E ASCOLI SATRIANO	9
1.3	SOGGETTO PROPONENTE.....	10
2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	11
2.1	INDIRIZZI COMUNITARI.....	11
2.2	INDIRIZZI NAZIONALI	14
2.2.1	INDIRIZZI NAZIONALI – EOLICO.....	18
2.2.2	ITER AUTORIZZATIVO.....	20
2.3	INDIRIZZI REGIONALI - PUGLIA	21
2.3.1	PER - PIANO ENERGETICO REGIONALE PUGLIA	23
2.4	NORMATIVA IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE	24
2.4.1	NORMATIVA COMUNITARIA.....	24
2.4.2	NORMATIVA NAZIONALE	25
2.4.3	NORMATIVA REGIONALE	27
2.5	TUTELA FLORA E FAUNA - QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE PUGLIA.....	31
2.5.1	AREE PROTETTE TERRITORIO DI CERIGNOLA E ASCOLI SATRIANO	33
2.6	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO TERRITORIALE	34
2.6.1	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE (PPTR).....	34
2.6.2	PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.....	34
2.6.3	PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI.....	35
2.6.4	PIANO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)	37
2.6.5	PIANO FAUNISTICO VENATORIO.....	37
2.6.6	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) - FOGGIA.....	39
2.6.7	PIANIFICAZIONE COMUNALE	40
2.7	LOCALIZZAZIONE DI DETTAGLIO DELLE OPERE PROPOSTE.....	41
2.7.1	COORDINATE E TABELLA RIASSUNTIVA LOCALIZZAZIONE DI DETTAGLIO.....	42
2.7.2	CONNESSIONE ELETTRICA.....	42
2.8	CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO TERRITORIALE E PAESAGGISTICA	
	43	
2.8.1	DISPOSIZIONI NAZIONALI.....	43
2.8.2	ELEMENTI TUTELE DAL PPTR PUGLIA	44
2.8.2.1	INTERSEZIONI CON LA RETE TRATTURI.....	52
2.8.2.2	STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA	56
2.8.3	PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI).....	58
2.8.3.1	INTERSEZIONE DEL CAVIDOTTO INTERRATO CON IL RETICOLO IDROGRAFICO	59
2.8.4	PIANO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)	60
2.8.5	PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.....	62
2.8.6	REGOLAMENTO REGIONALE 24/2010	66
2.9.1	PIANO FAUNISTICO VENATORIO.....	73
2.9.2	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) - FOGGIA.....	74
2.9.3	PIANI COMUNALI	75
2.9.3.1	PIANO URBANISTICO GENERALE DI ASCOLI SATRIANO	75
2.9.3.2	PIANO REGOLATORE GENERALE DI CERIGNOLA.....	81
2.9.4	CONCLUSIONI CONFORMITÀ	86

INTRODUZIONE

Il presente Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) costituisce parte della documentazione a corredo della istanza di procedura di V.I.A., che la società Tozzi Green Spa, in qualità di SOGGETTO RESPONSABILE ex art. 2 comma 1.g del DM 28 luglio 2005 e s.m.i., ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.R. 28.12.2010 n. 3029 e del R.R. 30.12.2010 n.24, ha deciso di presentare per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,40 MW (potenza complessiva pari a 40,8 MW) da installarsi in agro dei Comuni di Cerignola e Ascoli Satriano (FG).

Nel presente documento sarà esposto quanto necessario a descrivere il progetto proposto con:

- informazioni relative alle sue caratteristiche, localizzazione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti ad esso correlati;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta *opzione zero*, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Si rimanda agli **elaborati di progetto definitivo** per la descrizione tecnica dettagliata delle opere e delle infrastrutture necessarie per l'installazione, la messa in esercizio ed il funzionamento dell'impianto eolico in progetto.

1.1 SCOPO

Scopo del presente documento è valutare la compatibilità ambientale dell'intervento proposto, consistente nella realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale totale pari a 40,8 MW costituito da 12 aerogeneratori eolici tripala di potenza pari a 3,4 MW ciascuno, da installarsi all'interno dei limiti amministrativi dei territori comunali di Cerignola (FG) e di Ascoli Satriano (FG), e delle relative opere accessorie per la connessione alla rete elettrica nazionale di trasmissione, in applicazione delle più moderne ed efficienti tecnologie per la produzione di energia elettrica dal vento.

Lo studio è finalizzato ad appurare quali siano le caratteristiche costruttive, di installazione e di funzionamento dei generatori eolici inseriti nel contesto paesaggistico - territoriale di riferimento, gli impatti che questi e la relativa gestione ed esercizio possono provocare sull'ambiente, le misure di salvaguardia da adottare in relazione alla vigente normativa in materia ed in riferimento al contesto territoriale ed alle sensibilità ecosistemiche dell'area interessata dall'intervento, comparando la necessità di salvaguardare i valori ambientali e l'interesse pubblico sottese all'esecuzione dell'opera.

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), conformemente al Codice Ambiente Nazionale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) alla Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. (Testo coordinato della L.R. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 2007, n. 17; L.R. 3 agosto 2007, n. 25; L.R. 31 dicembre 2007, n. 40; L.R. 18 ottobre 2010 n.13, in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale), alla D.G.R. 2 marzo 2004 n.131, al R.R. 30 dicembre 2010 n.24 ed al D.P.C.M. del 27.12.1988, sarà condotto in considerazione di tre principali quadri di riferimento:

- Programmatico;
- Progettuale;
- Ambientale.

Nel **Quadro di Riferimento Programmatico** saranno forniti gli elementi conoscitivi per identificare le relazioni tra l'opera e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In particolare comprende:

- la descrizione degli obiettivi previsti dagli strumenti pianificatori, di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso nonché di eventuali disarmonie tra gli stessi;
- la descrizione di rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori;
- la descrizione di vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Nel **Quadro di Riferimento Progettuale** sarà descritto il progetto e le soluzioni da adottare a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento del territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. In particolare saranno fornite le caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:

- la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
- la descrizione della tecnologia prescelta e confronto della stessa con le altre tecnologie disponibili, con riferimento alle migliori tecniche finalizzate alla prevenzione delle emissioni e riduzione dell'utilizzo delle risorse naturali;
- la valutazione del tipo e della quantità di residui ed emissioni previste (acqua, aria, suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc) risultanti dalla realizzazione, funzionamento a regime e dismissione delle opere proposte;
- la descrizione delle principali soluzioni alternative possibili, inclusa l'alternativa zero, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta e l'impatto sull'ambiente.

Il **Quadro di Riferimento Ambientale** sarà sviluppato secondo criteri descrittivi ed analitici, al fine di:

- definire l'ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi perturbazioni significative sulla qualità degli stessi;
- descrivere i sistemi ambientali interessati;
- stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- descrivere le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente;
- descrivere i probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente;
- illustrare i sistemi di intervento nelle ipotesi del manifestarsi di emergenze particolari.

Le componenti ed i fattori ambientali ai quali si farà riferimento, in quanto direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'intervento progettuale, sono i seguenti:

- atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
- suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
- vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
- ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
- rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
- patrimonio architettonico e archeologico;
- paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

La redazione del presente Studio di Impatto ambientale ha seguito le direttive:


- del Codice Ambiente Nazionale (**D. Lgs.152/2006** e s.m.i);
- del Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici (**D.Lgs. 42/2004** e smi);
- della **Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11** e s.m.i "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
- della **D.G.R. 2 marzo 2004 n.131** "Art. 7 L.R. n. 11/2001 - Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia";

- del **DM 19/09/2010** – “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”
- **del R.R. 30 dicembre 2010 n. 24** “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- della **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 23 ottobre 2012, n. 2122** – “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”
- delle “Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale – paesaggistica impianti di produzione ad energia eolica” – ARPA Puglia – Maggio 2013
- della **D.G.R. n. 162-2014** - “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”
- del **DLgs. 104/2017** recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.

1.2 INTERVENTO PROPOSTO

L’intervento oggetto del presente studio di impianto ambientale, come detto, vede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale complessiva pari a 40,8 MW, destinato alla produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, e delle opere elettriche accessorie.

Il sito d’installazione ricade nel territorio amministrativo dei Comuni di Cerignola (FG) ed Ascoli Satriano (FG) ed è localizzato ad oltre 15km sud-ovest dal centro abitato del Comune di Cerignola.



Layout d'impianto su cartografia IGM

Il parco sarà costituito da 12 aerogeneratori unità di produzione, ciascuna di potenza nominale pari a 3,4 MW, per una potenza nominale complessiva di 40,8 MW, installate su torri tubolari di altezza pari a 115m ed aventi diametro del rotore pari a 130 metri.

Gli aerogeneratori che saranno impiegati per la realizzazione del parco eolico saranno scelti tra le migliori tecnologie disponibili sul mercato (BAT - Best Available Technology), così come definite nella Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento: *la più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente disponibile ed applicabile in condizioni tecnicamente valide, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.*

Rientrano in tale definizione anche le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione di un impianto.

L'applicazione della migliore tecnologia disponibile per la riduzione e l'abbattimento dell'inquinamento generato dall'esercizio di un impianto è la base sulla quale il legislatore fissa i valori limite di emissione degli inquinanti ed in funzione della quale si è proceduto per redigere il progetto d'impianto ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico – ambientale.


Al momento della redazione della presente relazione, il modello di aerogeneratore indicato è il modello General Electric GE 3.40-85, con altezza della torre di 115 metri e diametro del rotore pari a 130m.

1.2.1 CONNESSIONE ELETTRICA

L'impianto di rete per la connessione prevede la realizzazione di un cavidotto interrato MT a 30kV, che trasporterà l'energia fino ad una Sottostazione Elettrica di utente (SSE) da realizzarsi in prossimità della Stazione VALLE di Terna.

Nella SSE la tensione dell'energia elettrica verrà innalzata a 150kV, ed un tratto in cavidotto interrato AT150kV conetterà l'impianto alla SE Valle di Terna.

Il tracciato del cavidotto è mostrato nello stralcio cartografico seguente. Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per rappresentazioni di dettaglio.



Cavidotto su CTR

Saranno pertanto realizzate le seguenti opere di utenza:

- realizzazione di una nuova Sotto Stazione Elettrica Utente (SSEU) in prossimità della Stazione Elettrica (SE) Valle di Terna, in agro di Ascoli Satriano (FG);
- posa in opera di cavi interrati MT per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori d'impianto alla stazione di trasformazione MT/AT.

Il percorso dei cavidotti è stato definito in considerazione delle esigenze di limitare ed ove possibile eliminare gli oneri ambientali legati alla realizzazione dell'opera e dei seguenti aspetti:

- utilizzare viabilità esistente, al fine di minimizzare l'alterazione dello stato attuale dei luoghi e limitare l'occupazione territoriale, nonché l'inserimento di nuove infrastrutture distribuite sul territorio;
- impiegare viabilità esistente il cui percorso non interferisca con aree urbanizzate ed abitate, al fine di ridurre i disagi connessi alla messa in opera dei cavidotti;

- minimizzare la lunghezza dei cavi al fine di ottimizzare il layout elettrico d'impianto, garantirne la massima efficienza, limitare e contenere gli impatti indotti dalla messa in opera dei cavidotti e limitare i costi sia in termini ambientali che monetari legati alla realizzazione dell'opera;
- garantire la sicurezza dei cavidotti, in relazione ai rischi di spostamento e deterioramento dei cavi;
- garantire la fattibilità della messa in opera limitando i disagi legati alla fase di cantiere.

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la visualizzazione del percorso cavidotti.

Ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, sarà richiesta preventiva concessione agli enti proprietari delle strade interessate dalla posa in opera del cavo MT interrato.

Le opere, per quanto possibile, saranno realizzate in modo tale che la loro realizzazione, uso e manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. In ogni caso saranno osservate tutte le norme tecniche e di sicurezza previste per il corretto inserimento dell'opera.

1.2.2 UBICAZIONE DA PRG DEL COMUNE DI CERIGNOLA E ASCOLI SATTRIANO

L'impianto eolico proposto e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN saranno ubicati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 così come modificato ed integrato dalla L. 99/2009, in aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano, così come si evince dallo stralcio delle tavole del Piano Regolatore Comunale (P.R.G.) di Cerignola e del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano riportate negli elaborati grafici di riferimento del progetto definitivo.

A tal riguardo si evidenzia che la tipologia di impianto proposta, nonché le specifiche progettuali dello stesso sono tali da:

- garantire un'occupazione superficiale tale da non compromettere le usuali attività agricole;
- non interessare con attività di sbancamento il sito, grazie a viabilità interna esistente ed alle caratteristiche orografiche delle aree di installazione degli aerogeneratori;
- minimizzare l'impatto occupazionale delle opere elettriche accessorie all'impianto, seguendo, per la posa e messa in opera delle stesse, la viabilità esistente;
- contenere l'impatto acustico, mediante l'utilizzo di aerogeneratori di ultima generazione caratterizzati da bassi livelli di emissioni di rumore e rispettando le opportune distanze dagli edifici adibiti ad abitazione anche saltuaria; distanze tali da soddisfare le disposizioni di legge di riferimento;
- attenuare l'impatto visivo, utilizzando gli accorgimenti che ad oggi permettono di ridurre tale impatto, ossia l'impiego di torri tubolari rivestite con vernici antiriflesso di colore neutro, rotoripali, layout ad evitare l'effetto selva.

- essere completamente rimovibile a fine ciclo produttivo, garantendo al termine della vite utile dell'impianto il pieno ed incondizionato ripristino delle pre-esistenti e vigenti condizioni di aspetto e qualità visiva, generale e puntuale dei luoghi.

1.3 SOGGETTO PROPONENTE

La Società PROPONENTE è la TOZZI GREEN SRL, con sede in Mezzano (Ravenna), 48123, Via Brigata Ebraica, 50, specializzata in soluzioni, servizi e progetti per lo sviluppo d'impianti e per la generazione di energia da fonti rinnovabili.

Si caratterizza per ricerca e sviluppo, idee e soluzioni innovative che guardano al futuro.

Attiva in Italia e all'estero, Tozzi Green opera nel settore energetico, proponendosi come EPC e O&M contractor di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): idroelettrici, maxi eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas.

Tra i più importanti produttori europei di aerogeneratori di piccola taglia, Tozzi Green si pone all'avanguardia nel mercato internazionale del minieolico con turbine eoliche interamente progettate e prodotte in Italia, solide e performanti a partire da regimi di bassa ventosità.

Da oltre 50 anni Tozzi Green progetta, produce e commercializza apparecchiature elettriche in media tensione, quadri elettrici e cabine prefabbricate mobili in media e bassa tensione, fornendo soluzioni tecniche innovative e sostenibili.

MISSION: Offrire servizi e soluzioni chiavi in mano per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione d'impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Sviluppare prodotti industriali capaci di generare, distribuire e controllare energia elettrica in modo efficiente e sostenibile. Lavorare con passione, precisione e lealtà, stringendo con clienti, investitori e collaboratori partnership fondate su obiettivi concreti. Configurarsi come una realtà solida e internazionale, che si distingue per innovazione, organizzazione, efficienza e certezza dei risultati.

VISION: Lavorare insieme a Imprese e territori alla creazione di un mondo alimentato da energie pulite. Un nuovo modello di crescita fondato su sviluppo economico, progresso sociale e rispetto dell'ambiente. Per vivere meglio oggi e costruire insieme le basi per il benessere delle generazioni future.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel Quadro di Riferimento Programmatico sono riportati gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriali e settoriali a diverso livello di approfondimento, cioè a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

Il Quadro Programmatico comprende:

- la descrizione degli stati di attuazione degli atti di pianificazione in relazione al progetto analizzato;
- la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando le eventuali modificazioni intervenute nelle ipotesi di sviluppo del territorio e l'indicazione degli interventi connessi o complementari rispetto a quello proposto;
- l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture complementari;
- l'indicazione di eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti di pianificazione.

Nell'esaminare le leggi e gli strumenti di programmazione e pianificazione in campo energetico sono stati presi in considerazione i tre livelli, ormai classici, della pianificazione: quello europeo (ed internazionale), quello italiano e quello locale (regionale e provinciale).

I primi due ambiti sono stati trattati brevemente per lasciar maggior spazio all'ambito regionale, poiché il presente studio è inquadrato in una procedura di V.I.A. Regionale.

2.1 INDIRIZZI COMUNITARI

Il primo passo verso una strategia a favore dello sviluppo delle energie rinnovabile vede la commissione Europea aderire nel 1992 alla convenzione sui Cambiamenti climatici e successivamente adottare, il 20 novembre 1996, un *Libro verde* in cui riconosce l'importante ruolo che l'energia rinnovabile può avere per combattere l'effetto serra, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e creare posti di lavoro.

Da allora, con il manifestarsi sempre più evidente della correlazione tra cambiamenti climatici ed inquinamento di origine antropica, si sono susseguiti eventi internazionali, che hanno portato all'emanazione di ulteriori protocolli d'intesa, convenzione e dichiarazioni, atti legislativi, programmatori e d'indirizzo in tema di produzione di energia e tutela dell'ambiente.

Tutte le Direttive europee si caratterizzano per un forte impulso verso la coesistenza e l'armonizzazione tra riduzione dell'inquinamento, liberalizzazione dei mercati e competitività, che possono e devono coesistere.

Tra le più rilevanti:

- la *Direttiva 96/61/CE* in materia di utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti e della ri-autorizzazione di quelli esistenti;
- la *Direttiva 96/92/CE* del 1996 per la liberalizzazione del mercato elettrico, recepita in Italia dal Decreto Legislativo del 16/03/1999 n. 79;
- il *Protocollo finale della Conferenza di Kyoto* del dicembre 1997 per la riduzione concertata dei principali gas responsabili dell'effetto serra (gas-serra), che ha portato alla stesura di successivi documenti tecnici molto complessi, di cui si accenna più avanti;
- *Libro Bianco della Commissione Europea sulle Fonti Rinnovabili* del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Energia dell'Unione Europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998 del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica.
- la *Direttiva 98/30/CE* del 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale.
- La *risoluzione* del 30 marzo 2000, del Parlamento europeo, sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità. Al fine di ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari, è sottolineata la necessità di fissare obiettivi vincolanti ed ambizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, proponendo di invitare gli Stati Membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- *Direttiva 2001/77/CE*, mediante la quale, in risposta alla risoluzione del 30 marzo 2000, la commissione UE invita concretamente tutti gli stati membri a ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, a razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo, a garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie; a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. I singoli Stati membri devono individuare gli obiettivi di incremento della quota dei consumi interni lordi da soddisfare con l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed allo scopo di assicurare un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno, la direttiva ha imposto agli Stati membri di raggiungere entro l'anno 2010 una percentuale di energia da fonti rinnovabili pari al 12% del bilancio energetico complessivo ed al 22% dei consumi elettrici totali dei Paesi Ue (si veda la tabella sopra).
- La *decisione 2002/358/CE* dell'aprile 2002, con cui la Comunità e i suoi Stati membri esprimono la volontà di adempiere all'impegno internazionale di riduzione delle emissioni assunto con la firma e la ratifica del Protocollo di Kyoto. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione. Con tale decisione, agli Stati membri è permesso di partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso. L'impegno assunto ha come obiettivo la riduzione,

nel periodo 2008-2012, dell'emissione di almeno 6 gas serra in misura pari all'8% rispetto ai livelli del 1990. Il raggiungimento di tale obiettivo è reso possibile anche grazie a quanto riportato nell'art.4 del Protocollo di Kyoto, che riconosce all'UE la facoltà di ridistribuire tra i suoi stati membri gli obiettivi ad essa imposti a condizione che rimanga invariata il risultato finale, ossia una riduzione globale delle emissioni all'interno pari all'8%.

- La *Direttiva 2003/87/CE – Emission Trading Scheme* del 2003, in vigore in tutta l'Europa dal 1 Gennaio 2005, con cui l'Unione intende rispettare gli accordi presi a Kyoto limitando le immissioni inquinanti. Tale Direttiva, nonostante tragga ispirazione dal Protocollo di Kyoto, ne è indipendente ed esprime la volontà degli Stati Membri di ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, così come concretamente espresso nella Decisione 2002/358/CE. Tale direttiva istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Questa ultima istituiva una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale potevano essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra ma non era in grado di garantire il funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra nella comunità. Da ciò l'esigenza di modificare la direttiva 96/91/CE, salvi altri requisiti di cui alla stessa direttiva, al fine di evitare che fossero fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri potessero scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità responsabili dell'emissione di anidride carbonica sul sito.
- il Piano d'Azione "Una politica energetica per l'Europa" (marzo 2007), con cui l'Unione Europea è pervenuta all'adozione di una strategia globale ed organica assegnandosi tre obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, migliorare del 20% l'efficienza energetica, produrre il 20% dell'energia attraverso l'impiego di fonti rinnovabili. Nel gennaio 2008, la Commissione ha avanzato un pacchetto di proposte per rendere concretamente perseguibile la sfida emblemizzata nella nota formula "20-20-20". In definitiva per garantire un futuro sostenibile, l'UE si è fissata i seguenti obiettivi:
 - ridurre del 20% entro il 2020 il consumo energetico previsto;
 - aumentare al 20% entro il 2020 la quota delle energie rinnovabili nel consumo energetico totale;
 - aumentare ad almeno il 10% entro il 2020 la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, a condizione che siano commercialmente disponibili biocarburanti sostenibili "di seconda generazione" ottenuti da colture non alimentari;
 - ridurre di almeno il 20% entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra;
 - realizzare un mercato interno dell'energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese;
 - migliorare l'integrazione della politica energetica dell'UE con altre politiche, come l'agricoltura e il commercio;
 - intensificare la collaborazione a livello internazionale.

- *La Direttiva 2009/28/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successivi abrogazione alle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Gli Stati membri dovranno adottare un piano di azione nazionale che fissi la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. Tali piani di azione prenderanno in considerazione gli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia (più alta sarà la riduzione del consumo di energia, meno energia da fonti rinnovabili sarà necessaria per raggiungere l'obiettivo). I piani dovranno inoltre prevedere le modalità delle riforme dei regimi di pianificazione e di fissazione delle tariffe, nonché l'accesso alle reti elettriche, a favore dell'energia da fonti rinnovabili.

2.2 INDIRIZZI NAZIONALI

Ad oggi, il quadro del energetico nazionale, vede una serie storica di atti e leggi finalizzati alla programmazione energetica, al rispetto del protocollo di Kyoto ed al tentativo di indipendenza energetica.

Le normative italiane di recepimento delle direttive europee ed internazionali del settore e le leggi di carattere generale, che influiscono sull'evoluzione del settore, sono principalmente le seguenti:

- *Piano Energetico Nazionale (PEN 1988)*, che fissa e definisce gli obiettivi della programmazione energetica nazionale ed enuncia i principi strategici e le soluzioni operative atte a soddisfare le esigenze energetiche del Paese fino al 2000. Cinque gli obiettivi fissati: il *risparmio energetico*, inteso non come compressione dello sviluppo, ma come incremento dell'efficienza di utilizzo dell'energia; la *protezione dell'ambiente*, considerata non come un vincolo in contrasto con lo sviluppo economico, ma come obiettivo della politica energetica; lo *sviluppo delle risorse nazionali*, fossili e rinnovabili; la *diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento*, per la riduzione della vulnerabilità del Paese di fronte ad una dipendenza energetica dall'estero, destinata a rimanere comunque alta; la *competitività del sistema produttivo*, condizione fondamentale per la sopravvivenza dell'economia nazionale.
- Sebbene il Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988, sia superato dai tempi, alcuni degli aspetti trattati continuano ad essere attuali e alcuni degli obiettivi proposti non sono stati raggiunti, in particolare l'indipendenza energetica dalle fonti estere. L'Italia, infatti, si pone a tutt'oggi come il maggior importatore europeo (si tratta per lo più di energia nucleare proveniente da Francia, Svizzera e Slovenia).
- *Leggi 9 e 10 Gennaio 1991*, concernenti la parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica (legge 9 gennaio 1991, n. 9) e la promozione del risparmio di energia e dell'impiego di fonti rinnovabili (legge 9 gennaio 1991, n. 10). Con questi provvedimenti si è inteso favorire l'incremento della produzione di energia elettrica mediante lo sviluppo dell'impiego delle fonti rinnovabili ed assimilate. Gli autoproduttori, contrariamente al

passato, sono ora autorizzati alla produzione di energia elettrica, sia per i propri consumi che per il trasferimento all'ENEL. Sono inoltre previste condizioni più favorevoli di cessione a prezzo incentivato se l'energia è prodotta con nuovi impianti che sfruttano le fonti rinnovabili o assimilate.

- *Provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992*, che ha fissato le tariffe incentivanti, definendo l'assimilabilità alle fonti rinnovabili sulla base di un indice di efficienza energetica a cui commisurare l'entità dell'incentivazione.
- *Legge 15 gennaio 1994, n. 65* "Ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (New York - 1992)" (solo citata qui, in quanto priva di qualsiasi risvolto pratico);
- *Decreto Ministeriale 18 giugno 1994* di recepimento della Direttiva 91/296/CEE sul "Transito del Gas Naturale sulle Grandi Reti";
- *Legge 14 novembre 1995, n. 481* "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", che vede l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in seguito AEEG, che, a partire dal 1997, di fatto elabora ed emana le regole e vigila sul mercato dell'energia elettrica e del gas ;
- *Legge 15 marzo 1997, n. 59* recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in pratica ancora poco utilizzata per la pianificazione energetica a livello regionale e locale (tra le eccezioni: Toscana, Trentino-Alto Adige);
- *Legge 24 aprile 1998 n. 128*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Contiene diversi passaggi decisivi per la politica dell'energia e per la ristrutturazione della domanda e dell'offerta; in particolare l'art. 36 prevede: la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale, l'aggregazione delle società di distribuzione; l'istituzione dell'Acquirente Unico (AU), l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili ed il risparmio energetico "anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂";
- *Deliberazione CIPE 19 novembre 1998 n. 137/98* "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra", che recepisce le direttive 96/61/CE e 96/92/CE vincolando l'Italia a pianificare e quantificare l'aumento di efficienza della propria produzione, la riduzione dei gas-serra e l'incremento delle rinnovabili;
- *Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79* di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. E' questo il cosiddetto Decreto Bersani, contenente tutte le direttive per la produzione, l'importazione, il dispacciamento, il vettoriamento, la distribuzione e la vendita di energia elettrica; NON contiene tutti i necessari riferimenti numerici per l'effettivo utilizzo degli strumenti pianificatori, a cui deve sopperire l'attività dell'AEEG. Il decreto Bersani costituisce un concreto incentivo alla diffusione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, in attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - mercato unico europea dell'energia elettrica. Il Decreto Bersani fissa, all'art.11, meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, basati su regole di mercato e quindi più

confacenti al contesto di liberalizzazione. Con il decreto del Ministro dell'Industria del 11/11/1999 (Decreto MICA dell'11/11/1999) sono emanate le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 79/99 ed introdotti i "Certificati Verdi".

- *Delibera CIPE 126/99 del 6 agosto 1999* "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", con il quale il Governo italiano individua gli obiettivi da percorrere per ciascuna fonte. Il Governo attribuisce rilevanza strategica alle fonti rinnovabili, in relazione al contributo che possono fornire per la maggiore sicurezza del sistema energetico, la riduzione del relativo impatto sull'ambiente e le opportunità in termini di tutela del territorio e sviluppo sociale. Pertanto, stabilisce un sostanziale incremento del loro contributo nel bilancio energetico al 2008-2012: in ambito nazionale, l'obiettivo perseguito al 2008-2012 è di incrementare l'impiego di energia da fonti rinnovabili fino a circa 20,3 Mtep, rispetto ai 11,7 Mtep registrati nel 1997. Quindi, con il *Libro Bianco nazionale*, il Governo Italiano detta la sua strategia energetica e prevede che la potenza eolica installata giunga, entro il 2010, a 2500-3000 MW, a fronte di una potenza in esercizio a fine 2001 pari a circa 700 MW;
- *Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164* "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- *Legge 1 giugno 2001, n.120* "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Con questa legge l'Italia ratifica il Protocollo di Kyoto e fissa un obiettivo di riduzione nazionale del 6.5 % dei sei principali gas serra (Anidride carbonica, metano, protossido di azoto, alocarburi, ozono, vapore acqueo) rispetto alle emissioni del 1990. In base a tale obiettivo, nel periodo di adempimento 2008-2012, la quantità di emissioni assegnate all'Italia non potrà eccedere le 487.1 Mt Co₂ eq. La legge impegna l'Italia ad adottare le misure necessarie a ridurre le emissioni di CO₂ e individua un piano nazionale di riduzione;
- Il *decreto legge 7 febbraio 2002* contenente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tale decreto, conosciuto come Decreto Sbloccacentrali, prende avvio dalla constatata necessità di un rapido incremento della capacità nazionale di produzione di energia elettrica.
- *Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387* e s.m.i., che detta i termini per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Con tale decreto si cerca di fare chiarezza mediante la semplificazione delle procedure autorizzative, introducendo un "procedimento unico" che, in tempi certi, renda possibile la realizzazione dell'impianto con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. In particolare nell'art.12 del Decreto le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi impianti, sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. Sono inoltre previste delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Ad oggi tali linee guida non sono

ancora in vigore, ma il testo predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali nella seduta dell'8 luglio 2010, pertanto si è in attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;

- *Decreto Legge n°273 del 12 novembre 2004* "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, convertito con la Legge n°316/04" convertito con la Legge n.316/04. Con tale decreto l'Italia si adegua la protocollo di Kyoto, ed emana una serie di provvedimenti attuativi della stessa. L'adozione del Decreto ha consentito l'applicazione della Direttiva ETS (*Emission Trading Scheme*) in Italia dal gennaio del 2005. Il 13 aprile 2005 è stata approvata la Legge Comunitaria 2004 (DDL n.2742/B) che ha recepito la Direttiva ETS delegando il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva (Art. 14). Il 18 dicembre 2006 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il ministro dello sviluppo economico con decreto DEC/RAS/1448/2006 approvano il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. I Piano Nazionale di Assegnazione e il relativo parere della Commissione Europea costituiranno la base per la predisposizione del successivo Schema di Decisione di Assegnazione. Il PNA 2008-2012 è stato trasmesso per l'approvazione alla Commissione Ue in ritardo sul termine previsto dalla direttiva 2003/87/CE (30 giugno 2006), motivo per cui è stata avviata una procedura d'infrazione verso il nostro Paese. Il 16 maggio 2006 la Commissione Ue ha accettato con riserve il PNA, chiedendo, tra le altre cose, di diminuire il totale delle emissioni consentite, dai 209 milioni di tonnellate indicati dall'Italia a 195.8 tonnellate, ovvero una riduzione totale del 6.5%. L'approvazione della commissione dovrà considerarsi automatica una volta che l'Italia abbia apportato gli opportuni cambiamenti. Ogni anno i gestori degli impianti regolati dalla Direttiva ETS sono tenuti a restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni reali prodotte. L'eventuale surplus di quote (differenza positiva tra le quote assegnate ad inizio anno e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera) potrà essere accantonato o venduto sul mercato, mentre il deficit potrà essere coperto attraverso l'acquisto delle quote. Gli Stati membri dovranno quindi assicurare la libera circolazione delle quote di emissione all'interno della Comunità Europea consentendo lo sviluppo effettivo del mercato europeo dei diritti di emissione. Gli impianti che svolgono una delle attività previste dalla Direttiva ETS, a partire dal 1 gennaio 2005, possono esercitare la propria attività solo se muniti di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (in Italia le autorizzazioni sono state rilasciate con decreti congiunti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero delle Attività Produttive). Ogni anno ai gestori degli impianti verranno assegnate delle quote di emissione e tali quote dovranno essere restituite in un numero pari alle emissioni reali annuali prodotte dallo stesso impianto (la restituzione dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo). Tali quote verranno successivamente cancellate. La mancata restituzione di un numero di quote pari alle emissioni prodotte dall'impianto durante l'anno è sanzionata per il triennio 2005 - 2007 con un'ammenda pari a 40 € per tonnellata di biossido di carbonio equivalente; la sanzione sale a 100 € per i periodi successivi. Il pagamento dell'ammenda non esonera in ogni caso il gestore dell'impianto dalla restituzione delle quote corrispondenti alle emissioni in eccesso.

- La *Legge n.244/07 (Finanziaria 2008)* stabilisce una nuova forma di incentivazione per l'energia rinnovabile, volta ad incoraggiare la produzione distribuita di energia elettrica. Le tariffe sono in generale incrementate, sia attraverso una rivalutazione dei *Certificati Verdi*, variabile secondo la specifica fonte rinnovabile (per la prima volta si fa distinzione tra eolico terrestre ed eolico offshore), sia attraverso il prolungamento a 15 anni del periodo di attribuzione degli stessi.
- La *Legge n.99/2009*, conversione del cosiddetto **DDL Sviluppo**, stabilisce le "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*". Il testo, suddiviso in 64 articoli, è entrato in vigore dal 15.08.2009. Con tale legge sono snellite le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche, è dato forte impulso alle fonti rinnovabili, è riaperta la strada al nucleare. E' dato carattere operativo al percorso per ridurre la dipendenza energetica dell'Italia dall'estero, abbassare il costo dell'energia, ridurre l'inquinamento, realizzare un mix elettrico con il 50% di fonti fossili (contro l'attuale 83%), il 25% di rinnovabili dall'attuale 18%, il 25% di nucleare.
- Il *D.Lgs. 8 luglio 2010 n.105 "Misure urgenti in materia di energia"* così come modificato dalla L. 13 agosto 2010 n.129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi". Sono chiariti, a livello nazionale, i procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonte rinnovabile, in riferimento alle taglie di impianto ed alle disposizioni regionali dichiarate anticostituzionali.
- Il *Decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti"*, in cui sono definite le linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico ex art.12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida per gli impianti stessi.

2.2.1 INDIRIZZI NAZIONALI – EOLICO

In Italia le attività sull'eolico sono iniziate nei primi anni '80, e furono svolte principalmente dell'ENEA, dall'ENEL e da alcuni operatori privati, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e di individuare il potenziale eolico sfruttabile a livello nazionale.

L'Italia può contare, specie nelle zone mediterranee meridionali e nelle isole, su venti di buona intensità, quali il maestrale, la tramontana, lo scirocco e il libeccio. Le regioni più interessanti sono quelle del Sud, in particolare Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna, e il territorio compreso tra le province di Trapani, Foggia, Benevento, Avellino e Potenza. Gli strumenti governativi a sostegno delle fonti rinnovabili in generale, e degli impianti eolici in particolare, sono:

- Il Piano Energetico Nazionale del 1988, che stabiliva un obiettivo di 300-600 MW di impianti eolici installati al 2000.
- Le leggi 9/91 e 10/91, il provvedimento Cip 6/92 che per la prima volta ha introdotto tariffe incentivanti per la cessione all'ENEL di energia elettrica prodotta con impianti da fonti

rinnovabili ed in particolare impianti eolici. I fondi strutturali europei utilizzati dalle regioni Puglia, Campania, Umbria e Sicilia per realizzare impianti eolici.

- La legge 394/91, in particolare l'art. 7 - comma 1 nel quale sono previste misure d'incentivazione alle amministrazioni comprese nelle aree protette che promuovano interventi volti a favorire l'uso di tali forme di energia.
- Il decreto Bersani (79/99) che ha introdotto un nuovo concetto di incentivazione delle fonti rinnovabili. Questo decreto obbliga i produttori di energia elettrica da fonti convenzionali a immettere annualmente, nella rete di distribuzione nazionale, una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale quota di energia può essere prodotta all'interno stesso tramite impianti di energie rinnovabili o acquistata da altri.
- Decreto MICA dell'11/11/1999 con il quale sono state emanate le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 79/99 ed introdotti i "Certificati Verdi". In particolare è stabilito che:
 - i certificati verdi avessero durata di 8 anni, estesa a 12 anni dal d.Lgs. 152/2006 e a 15 anni dalla L.N. n. 244/2007;
 - i certificati verdi siano liberamente contrattabili all'interno della sede appositamente costituita dal GSE.
- il Decreto MAP 18 marzo 2002 emanato al Ministero delle attività produttive, con il quale è stato riconosciuto il *refacimento parziale* degli impianti, accreditabile al rilascio dei Certificati Verdi. La soglia inizialmente stabilita per l'ottenimento di un certificato verde era pari a 100 MWh (ridotta a 50 MWh dalle disposizioni riportate nella legge Marzano del 23/8/2004, n.239 ed a 1 MWh dalla vigente L.N. n.244/2007) di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. Poiché il loro valore prescinde dalla fonte di energia rinnovabile utilizzata, la scelta degli operatori non poteva che cadere sulla produzione eolica, la più economica;
- il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n.387, attuazione della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE (oggi sostituita e modificata dalla Direttiva 2009/28/CE), concernente la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e la relativa immissione sul mercato interno dell'elettricità prodotta.

Con la **Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)** e la Legge 29 novembre 2007, n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008) è stato individuato un nuovo sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, che prevede, in alternativa, su richiesta del Produttore:

- il rilascio di certificati verdi;
- una tariffa onnicomprensiva.

Questo quadro di incentivi è stato modificato dal **DM 18.12.2008**, dal **DM 6.7.2012** e, da ultimo, dal **DM 23.6.2016**.

Quest'ultimo decreto, con riferimento agli impianti eolici di grossa taglia e di nuova realizzazione, prevedeva che gli stessi potessero essere incentivati a seguito di aggiudicazione delle procedure competitive di Asta al ribasso.

2.2.2 ITER AUTORIZZATIVO

Per ciò che riguarda l'iter autorizzativo degli impianti eolici, per le taglie superiori a quelle indicate in tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, l'art.12 dello stesso decreto prevede un procedimento denominato "**Autorizzazione Unica**", regolamentato a livello regionale o provinciale. L'Autorizzazione Unica, che costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto, è rilasciata al termine di un "procedimento unico", nell'ambito di una Conferenza dei Servizi cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti nella decisione della compatibilità ambientale e territoriale dell'opera proposta. Il documento è poi rilasciato dalle regioni o dalle provincie delegate dalle regioni e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

I regolamenti regionali che disciplinano il Procedimento Unico dovrebbero basarsi sulle "*Linee guida nazionali per il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica*", pubblicate su Gazzetta Ufficiale n.219 del 18 settembre 2010.

Nelle linee guida nazionali risultano predeterminati i criteri e le modalità di inserimento degli impianti da fonte rinnovabile nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici, cui è dedicato l'allegato "**Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio**".

E' da evidenziare che il Procedimento Unico, per gli impianti eolici di potenza superiore ad 1MW, è subordinato alla conclusione positiva della Verifica di Impatto Ambientale o alla dichiarazione da parte degli enti competenti della non assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e delle norme regionali di recepimento di tale decreto.

Pertanto per gli impianti con $P > 1\text{MW}$, ai sensi anche delle disposizioni di cui alla L.N. 99/2009, due sono le procedure da seguire:

- la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale o, in alternativa, la **Valutazione di Impatto Ambientale**, secondo le modalità definite dal D.Lgs. 152/2006 e smi, per l'ottenimento dell'autorizzazione ambientale alla realizzazione dell'impianto;
- il procedimento unico o Autorizzazione Unica, disciplinato dal D.Lgs. 387/2003 e smi, per l'autorizzazione definitiva alla costruzione dell'impianto.

Tali procedure sono demandate alle regioni, che con proprie leggi recepiscono gli indirizzi nazionali e disciplinano gli iter per l'autorizzazione degli impianti.

La Regione Puglia ha stabilito, da ultimo con Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010, la *Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica*.

La disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata dalla Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella Legge Regionale n. 31 del 21/10/2008, recante *Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*.

Recentemente, il **D.Lgs 104/2017** ha modificato il D.Lgs 152/2006 includendo tra i progetti sottoposti a VIA in sede statale gli impianti eolici sul suolo di potenza complessiva superiore a 30 MW, e specificando che *Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un **provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale**, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto*. Il provvedimento unico comprende il rilascio, ove applicabili, di:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2.3 INDIRIZZI REGIONALI - PUGLIA

La *Legge 10 del 9 gennaio 1991* stabilisce, tra l'altro, che le Regioni debbano provvedere alla redazione di un Piano Energetico Regionale (PER) che permetta, sulla base di un'adeguata analisi del territorio, una equa e razionale distribuzione delle erogazioni statali a sostegno delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Il PER assume anche le forme di un piano di indirizzo delle attività di risparmio energetico nel loro complesso e di incentivazione delle iniziative che l'Amministrazione regionale ritiene più significative per lo sviluppo delle fonti alternative, nel più vasto contesto del sostegno allo sviluppo socioeconomico.

Il PER non si configura invece come Piano Regionale di intervento in tutti i settori energetici, poiché questa competenza è mantenuta dallo Stato, pur tenendo conto delle nuove deleghe alle Regioni, in materia di energia, derivanti dalla legge Bassanini.

Il PER deve contenere:

- il Bilancio Energetico Regionale (BER);
- l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
- la localizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di energia;
- la destinazione delle risorse pubbliche per il risparmio energetico;
- la formulazione degli obiettivi secondo priorità di intervento;
- le procedure per l'individuazione e la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica, termica ed idraulica.

L'attribuzione in maniera esclusiva delle competenze in materia di autorizzazione per gli impianti da FER alle regioni si innesta in quel processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge n.59/97 (legge Bassanini) e proseguito con una ridefinizione dei ruoli e delle funzioni anche in campo energetico (d.lgs. n.112/98) che trova il suo culmine nella legge costituzionale n.3/2001 che, modificando il Titolo V della Carta Costituzionale, definisce la materia relativa alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" come materia di legislazione concorrente, nella quale "spetta alle Regioni la podestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

La legge n.239/04 (legge Marzano), di riordino del settore energetico, tenta di porre rimedio alla sovrapposizione nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regione, individuando i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi, gli obiettivi congiunti che Stato e Regioni devono perseguire, nonché i compiti espressamente assegnati allo Stato, assegnando in via residuale alle Regioni il compito di determinare con proprie leggi l'attribuzione delle funzioni amministrative ad esso non riservate.

In tale contesto normativo, i Piani Energetici Ambientali Regionali costituiscono uno strumento di primario rilievo per la qualificazione e la valorizzazione delle funzioni riconosciute alle Regioni, ma anche per la composizione dei potenziali conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali.

Gli obiettivi regionali di politica energetica sono oggetto anche della Legge n.244/04 (art.2 commi 167 e 172), che obbliga le Regioni ad adeguare i proprio piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica negli usi finali, adottando le iniziative

di propria competenza per il raggiungimento dell'obiettivo del 25% del consumo interno lordo dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2012.

2.3.1 PER - PIANO ENERGETICO REGIONALE PUGLIA

Il Piano Energetico Regionale della Regione Puglia, redatto dalla società Ambiente Italia S.r.l. e dall'Associazione A.F.O.R.I.S., pubblicato sul BURP n. 97 del 06/06/2007, è stato adottato con Deliberazione del Consiglio e della Giunta Regionale n.827 del 8 giugno 2007.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale. Con medesima DGR la Giunta Regionale, in qualità di autorità procedente, ha demandato all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia - Autorità Ambientale, il coordinamento dei lavori per la redazione del documento di aggiornamento del PEAR e del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica.

La revisione del PEAR è stata disposta anche dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale. La DGR n. 1181 del 27.05.2015 ha, in ultimo, disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii..

In riferimento alle fonti rinnovabili, dal testo si evince che la promozione delle forme rinnovabili di energia può divenire un elemento qualificante della politica regionale, nel rispetto e nel riconoscimento del valore ambientale.

L'applicazione delle tecnologie e l'installazione degli impianti per le energie rinnovabili sono visti quali impulsi positivi, sia in termini di sviluppo che di occupazione, in special modo nelle aree in cui vi è scarsa presenza di applicazioni industriali e mancano le fonti energetiche necessarie per promuoverle: la creazione di posti di lavoro in seguito ad investimenti "rinnovabili" va ad interessare le zone non urbane, caratterizzate generalmente da elevata disoccupazione. Pertanto la promozione delle forme rinnovabili di energia si pone quale potenziale elemento qualificante della politica regionale.

Il PEAR della Puglia individua una serie di azioni e strumenti per sostenere lo sviluppo di un sistema energetico regionale efficiente e sostenibile, che dia priorità al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili e che risulti coerente con il contesto socio-economico regionale.

Esso rappresenta un'occasione riservata a tutti i soggetti locali (dalle amministrazioni pubbliche, alle industrie e alle famiglie) affinché assumano impegni concreti verso l'obiettivo di ottimizzare i consumi e diminuire le emissioni di gas serra.

Il Piano è strutturato in tre parti. Nella prima, *"Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione"*, è riportata l'analisi del sistema energetico della Puglia, basata sulla ricostruzione dei bilanci energetici regionali per il periodo 1990-2004.

La seconda, *“Gli obiettivi e gli strumenti”*, definisce le linee di indirizzo ed azione della politica regionale sul tema dell’energia. La terza, *“La valutazione ambientale strategica”*, ha l’obiettivo di verificare il livello di protezione dell’ambiente associato alle linee di azione indicate.

Gli obiettivi regionali sono innanzitutto definiti a livello di strategia e, quindi, quando possibile, declinati a livello quantitativo e di azione specifica.

Con particolare riferimento alla fonte eolica, l’aggiornamento del PEAR di cui si è detto riporta (Seconda parte – sezione IV) che la Puglia, con più di 2.000 MW installati è la Regione Italiana a maggiore potenza eolica, con picchi di installazione negli anni 2012 e 2013. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio regionale, il PEAR evidenzia come la maggior parte degli aerogeneratori si trovi in provincia di Foggia.

Da un punto di vista di scenari di sviluppo (Quarta parte dell’aggiornamento del PEAR – Sezione XI), per quel che riguarda la fonte eolica gli indirizzi del PEAR sono quelli di

I. introdurre vincoli ambientali e limitazione all’occupazione di ulteriore suolo per i parchi eolici industriali, con particolare attenzione agli impatti cumulativi e a quelli conseguenti alla costruzione di opere elettriche di connessione non ricomprese nei piani di sviluppo dei gestori di rete

II. Aggiornamento del quadro regolamentare nella direzione della valorizzazione funzionale del patrimonio tecnologico esistente o che, in caso di progetti di revamping o repowering consenta una riduzione del consumo di suolo, dell’impatto ambientale e paesaggistico nonché un alleggerimento della densità dei parchi eolici con relativo recupero delle aree dismesse da torri e/o infrastrutture di servizio

III. Favorire installazione di mini turbine eoliche sugli edifici in aree industriali, o nelle loro prossimità, o in aree marginali, siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva.

2.4 NORMATIVA IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE

2.4.1 *NORMATIVA COMUNITARIA*

L’atto normativo a livello comunitario al quale fa riferimento la normativa nazionale è la Direttiva n. 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, così come modificata dalla direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, contenente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché il riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

La Direttiva stabilisce che la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli Articoli da 4 a 11 della Direttiva stessa, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. l'uomo, la fauna e la flora;
2. il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
3. l'interazione tra i fattori di cui ai punti 1 e 2;
4. i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Nella stessa Direttiva vengono elencati, negli Allegati I e II, i progetti che vanno sottoposti a procedura di VIA. In particolare il Punto 3 dell'Allegato II riguarda l'industria energetica e fa genericamente riferimento, agli "impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda". La Direttiva 97/11/CE, che modifica la Direttiva 85/337/CE, inserisce tra le opere proprio gli "impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)" (Allegato II, Punto 3, lettera i). Per i progetti che rientrano in questo allegato gli Stati membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure precedenti.

Il tema è stato poi trattato dalla Direttiva 2011/92/CE modificata dalla direttiva 2014/52/UE che, tra le altre cose, stabilisce che

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;*
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;*
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;*
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;*
- e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).*

2.4.2 *NORMATIVA NAZIONALE*

La normativa comunitaria è stata recepita a livello nazionale con la Legge n. 439, del 8 luglio 1986, con la quale viene istituito il Ministero dell'Ambiente e, all'Articolo 6 (ora abrogato dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), vengono date le prime indicazioni sulla procedura di VIA. Successivamente il D.P.C.M. n. 377, del 20 agosto 1988, individua le categorie di opere da sottoporre alla VIA e il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988 definisce la procedura VIA, la modalità di

presentazione della domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale di un progetto e norme tecniche di redazione:

- documentazione da sottoporre all'istruttoria ministeriale;
- contenuto e sistema di riferimento programmatico, progettuale e ambientale;
- componenti ambientali obiettivo della valutazione d'impatto.

Con il D.P.R. 12 aprile 1996 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale"*, successivamente modificato ed integrato dal D.P.C.M. del 3 settembre sono fornite disposizioni in materia di VIA come stabilito dalla Legge 146/94.

Tale Legge prevede che il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'Allegato II alla Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare nell'Allegato A del suddetto Decreto è riportato l'elenco delle tipologie progettuali di cui all'Articolo 1, comma 3 del Decreto stesso, ovvero l'elenco delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.

Nell'Allegato B del Decreto è invece riportato l'elenco delle opere che sono assoggettate alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel caso in cui ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 394, del 6 dicembre 1991, di cui all'Articolo 1, comma 4 del testo di legge (Legge Quadro sulle Aree Protette).

Gli impianti eolici fanno parte dell'elenco nell'Allegato B, al Punto 2, lettera e).

Tale voce è stata aggiunta con il D.P.C.M. 3 settembre 1999.

Entrambi i Decreti visti sopra sono stati abrogati dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (cosiddetto "Codice ambientale"), recante "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29 aprile 2006. Il D. Lgs. 152/2006 ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

La parte seconda, titolo III del Decreto n. 152/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, disciplina appunto la VIA.

In realtà tale decreto è soggetto a continua riformulazione: per ciò che attiene la valutazione di impatto ambientale, è stato modificato dal D.Lgs. n.284 del 8 novembre 2006, dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008, dalla L.N. 23 luglio 2009 n.99, dal D.Lgs. n.128 del 2010 e, da ultimo, **dal D.Lgs 104/2017** che recepisce la direttiva 2014/52/UE.

Il testo coordinato del DLgs 152/2006 rappresenta il Testo Unico del Codice Ambiente redatto mediante l'adozione di quattro profili strategici:

- recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega;
- accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni;

- integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati;
- abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore.

In particolare il DLgs 152/2006 come novellato dalle disposizioni citate, definisce gli impatti ambientali come *effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:*

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli
- habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della
- direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale sono disciplinati dall'Allegato VII alla parte seconda del DLgs 152/2006.

2.4.3 *NORMATIVA REGIONALE*

L.R. n.11 del 12.04.2011

Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla *legge regionale 12.04.2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*, nella quale è stabilito di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o interventi - di iniziativa pubblica o privata - siano perseguiti la protezione ed il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.

Ad oggi la L.R. 11/2001 è stata modificata ed integrata dalla L.R. 14 giugno 2007 n.17, L.R. 3 agosto 2007 n.25, L.R. 31 dicembre 2007 40, L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e , ad ultimo, dalla Legge Regionale 18 ottobre 2010, n.13, pubblicata sul BURP n.159 *suppl.* del 19.10.2010.

In risposta all'esigenza di dare equilibrio al settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica e nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), la Regione Puglia, nel gennaio 2004, ha elaborato le *"Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"* (successivamente approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.

131/2004), che hanno costituito le basi per l'elaborazione delle successive disposizioni normative in materia di sfruttamento delle fonti rinnovabili in generale ed eolica in particolare.

Regolamento Regionale n. 9 del 23.06.2006

Il Regolamento Regionale n. 9 del 23.06.2006, emanato al termine del periodo di blocco degli iter autorizzativi per l'installazione degli impianti eolici in Puglia (previsto dalla L.R. 9/2005), detta direttive per la valutazione ambientale degli impianti eolici nel territorio regionale ex art.7 della L.R. 12.04.2001 n.11.

In particolare il R.R. 9/2006 dispone le norme che dovranno essere applicate dai Comuni che si candidano ad ospitare impianti di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.

L'art. 4 del Regolamento illustra i contenuti dei Piani regolatori per l'installazione di impianto eolici (PRIE), di competenza comunale o intercomunale, che identificheranno le aree eleggibili alla localizzazione degli aerogeneratori, perseguendo obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e forme di perequazione territoriale.

L'art. 6 indica i criteri territoriali e tecnici per la redazione del PRIE. Le istanze per i nuovi impianti saranno sottoposte a valutazione integrata (art. 8) che rappresenta la modalità con cui si espletano le procedure previste dalla L.R. n. 11/2001, da parte dell'autorità competente ai sensi della stessa legge, ai fini del prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 716/2005 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003.

L'art. 10 fornisce i criteri per la redazione della relazione d'impatto ambientale per la valutazione integrata. E' introdotto, inoltre, un parametro di controllo (P) per regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali.

Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.2006

Il 6 ottobre 2006 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 il nuovo "Regolamento per la realizzazione degli impianti eolici" (R.R. 4 ottobre 2006 n.16) che sostituisce quello precedente, emanato nel luglio 2006.

Il nuovo provvedimento modifica l'art. 4 sui Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE), stabilendo che essi devono identificare le aree non idonee alla localizzazione degli aerogeneratori (anziché le aree eleggibili).

Cambia anche la definizione del parametro di controllo P, introdotto per regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali: il nuovo Regolamento lo definisce come il rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale come da dato ISTAT.

Il regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore. Il regolamento, inoltre, non si applica per impianti costituiti da un unico aerogeneratore di taglia inferiore o uguale a 1 MW.

Questo Regolamento prevede la realizzazione da parte dei Comuni di Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE).

I PRIE sono finalizzati all'identificazione delle cosiddette aree non idonee, ovvero quelle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori, in aggiunta ad altre aree elencate all'Articolo 6 di detto Regolamento, tra cui le aree protette.

Viene stabilita la valutazione integrata come modalità con cui si espletano le procedure per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica e vengono elencati i criteri per la redazione della relazione d'impatto ambientale.

Questi ultimi si riferiscono alle seguenti aree di interesse:

- a) inquadramento nel PRIE di riferimento;
- b) impatto visivo e paesaggistico;
- c) impatto su flora, fauna ed ecosistemi;
- d) rumori e vibrazioni;
- e) campi elettromagnetici e interferenze;
- f) norme di progettazione;
- g) dati di progetto e sicurezza;
- h) norme tecniche relative alle strade;
- i) norme sulle linee elettriche;;
- j) pertinenze;
- k) fasi di cantiere;
- l) dismissioni e ripristino dei luoghi.

Con sentenza n.344/20210 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle direttive contenute nel R.R. 16/2006, che sarebbero in contrasto con l'art. 117 della Costituzione che assegna alla Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della salute e le competenze concorrenti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e di governo del territorio.

D.G.R. n.35 del 23.01.2007

Il 6.02.2007 con BURP n.19 viene emanata la Delibera di Giunta Regionale n.35 del 23/01/2007 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti da fonti rinnovabile e delle opere agli stesse connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla

costruzione ed all'esercizio", in cui sono riportati indirizzi e procedure volti ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio al fine di regolamentare la procedura per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la determinazione di un quadro relativo ai processi autorizzativi .

Risultano esclusi dalle indicazioni riportate in tale Delibera e, quindi, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

- gli impianti eolici on-shore di piccola taglia di cui al comma b) dell'art. 2 del R.R. 4 ottobre 2006 n.16
- gli impianti eolici on-shore costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino ad 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs 79/1999 e della L.R. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. 11/2001.

L.R. n. 17 del 14.06.2007

Il 18 Giugno 2007, nel BURP n.87 Supp. è pubblicata la Legge Regionale n.17 del 14 Giugno 2007 *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*.

Con tale legge sono emanate disposizioni finalizzate a favorire il decentramento, verso le Province del territorio regionale, di alcuni funzioni amministrative in materia ambientale.

Dal 1 Luglio 2007, infatti, sarà compito delle Province emanare le Valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni integrate ambientali e dare le autorizzazioni per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, la gestione rifiuti e bonifiche, immersioni in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte. Le Province, quindi, acquisiscono importanti funzioni in materia ambientale.

D.G.R. n.3029 del 28.12.2010 e R.R. n.24 del 30.12.2010

A seguito della emanazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" avvenuta con la pubblicazione su G.U. del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, la Regione Puglia - ai sensi della parte V, punto 18.4 delle Linee Guida - ha adeguato la propria disciplina emanando la seguente nuova normativa in materia di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili:

- la D.G.R. Puglia del 28 dicembre 2010 n.3029, pubblicata su BURP n.14 del 26.01.2011 ed in particolare il documento ad essa allegato *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*.

- il R.R. Puglia del 30 dicembre 2010 n.24 *"Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"*, pubblicato su BURP n.195 del 31.12.2010.

Nell'allegato 3 del R.R. 24/2010 la Regione individua e definisce le aree ed i siti in cui non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito.

Per ciò che attiene la realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei, l'art.4 del R.R. stabilisce che essa è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

DGR 3122 del 23/10/2012

La DGR 3122/2012 ha approvato per la valutazione degli impatti cumulativi, sia per gli impianti eolici che per quelli fotovoltaici al suolo, delle indicazioni per la valutazione degli impatti cumulativi.

Queste indicazioni sono state meglio definite con provvedimento allegato alla DGR 162/2014 (BURP n.83 del 26.06.2014) recante *Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER*.

2.5 TUTELA FLORA E FAUNA - QUADRO NORMATIVO DELLA REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia ha provveduto ad emanare diverse norme relative alla tutela delle specie della flora spontanea e della fauna selvatica in conformità alle convenzioni internazionali, alle Direttive comunitarie e alle leggi nazionali. La principale normativa di riferimento è L.R. n. 19 del 24.07.1997 *"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia"* e s.m.i., che ha definito le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione.

In dette aree naturali protette la regione Puglia ha puntato a salvaguardare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.

I territori regionali sottoposti a tutela sono stati classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

- a. *parchi naturali regionali*: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

- b. riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, marine o lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere:
 - i. integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
 - ii. orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;
- c. parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;
- d. monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;
- e. biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

Con il R.R. 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni", così come modificato ed integrato dal R.R. 22 dicembre 2008 n.28 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007, la Regione Puglia definisce le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione delle ZPS che formano la RETE NATURA 2000, in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Tali indirizzi hanno lo scopo di assicurare il mantenimento o all'occorrenza il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In particolare all'art.5 comma 1.n è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200m ed è disposto che in un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409.

In merito alla Valutazione d'incidenza la Regione Puglia, con L.R. 12 aprile 2001 n. 11, aveva disciplinato anche le procedure di valutazione di incidenza, facendo riferimento all'art. 5 del DPR 357/97 (Recepimento della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e fauna selvatiche) all'epoca vigente, con la individuazione della obbligatorietà della procedura di valutazione di incidenza, per le tipologie di intervento assoggettate a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale elencate negli Allegati B alla L.R. n. 11/2001.

In seguito alle modifiche apportate al D.P.R n.357/1997 dal DPR n.120/2003 la Giunta Regionale, al fine di rendere maggiormente efficace e trasparente la procedura di Valutazione di Incidenza, ha provveduto a dettare indirizzi per la gestione della stessa procedura di Valutazione di Incidenza.

Con la Deliberazione della giunta Regionale 14 marzo 2006, n.304 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003" ed in particolare nell'allegato unico alla stessa deliberazione, la Regione Puglia definisce tali indirizzi, in attuazione - nello specifico - dell'art.6 del D.P.R. n. 120/2003.

2.5.1 AREE PROTETTE TERRITORIO DI CERIGNOLA E ASCOLI SATRIANO

Nel territorio comunale di **Cerignola** rientrano le seguenti zone di protezione così come riportato nell'elenco dell'Assessorato all'Ecologia - Ufficio Parchi della Regione Puglia :

- la ZPS IT9110038 "Paludi presso il Golfo di Manfredonia", D.G.R. 02.07.2007 n. 145, di ha 14437,472;
- il SIC IT9110005 "Zone umide della Capitanata", D.M. 21.07.2005 n.157, di ha 14.109,397;
- la Riserva Naturale Statale "Il Monte", LQ. N.394 del 06.12.1991, di ha 147,356;
- il SIC IT9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", D.M. 157 del 21.07.2005, di ha 7571,79;
- il Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", L.R. n.07 del 16.03.2009, di ha 7705,103;
- l'area IBA 203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", di ha 207.378;

Il territorio del Comune di **Ascoli Satriano** è interessato dalla Fascia di Protezione del Parco Naturale regionale "Fiume Ofanto".

Le aree protette sopra riportate, così com'è possibile evincere dagli elaborati grafici allegati al presente SIA, non interessano l'area d'installazione degli aerogeneratori in progetto.

In particolare è da rilevare che la minima distanza esistente tra l'impianto e la zona di protezione più prossima è quella esistente tra l'aerogeneratore wtg12 (così come indicato negli elaborati progettuali) ed il SIC IT9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", pari ad oltre 200 m.

Per l'analisi di dettaglio delle aree protette ricadenti nei limiti amministrativi del comune di Cerignola e di Ascoli Satriano si rimanda al Quadro di riferimento Ambientale.

2.6 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO TERRITORIALE

2.6.1 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE (PPTR)

Il PPTR è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 176/2015 ed è in vigore dal 16 febbraio 2015. I principali elaborati che costituiscono il PPTR sono:

L'Atlante del Patrimonio: ha lo scopo di finalizzare la descrizione della regione al riconoscimento degli elementi e delle regole di relazione tra azione umana e ambiente che costituiscono i caratteri di identità del territorio della Puglia. Questo principio è legato alla volontà di interpretare quegli elementi e quelle regole come potenziali risorse per il progetto del futuro del territorio. Le descrizioni contenute nell'Atlante sono organizzate nella forma di cartografie, che possiamo immaginare disposte secondo strati sovrapposti.

Lo Scenario strategico: non ha valore normativo, ma indica, con diversi strumenti di rappresentazione e documenti, le grandi strategie del piano, che saranno da guida ai progetti sperimentali, agli obiettivi di qualità paesaggistica, alle norme tecniche. Esso assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire le precondizioni di un diverso sviluppo socioeconomico.

Il Sistema delle Tutele: individua le aree sottoposte a tutele dal PPTR che si dividono pertanto in beni paesaggistici, ai sensi dell'art.134 del Codice e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

Gli Ambiti Paesaggistici: rappresentano una articolazione del territorio regionale in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art 135 del Codice). Gli ambiti del PPTR costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano l'identità di lunga durata.

2.6.2 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19 giugno 2007, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il "Progetto di Piano di Tutela delle Acque" (PTA) è stato definito e predisposto dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia in forza degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, dell'Ordinanza 22 marzo 2002, n. 3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile e della normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.

Con Deliberazione Della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1441 "Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia - art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006" è stato integrato, modificato ed approvato il "Piano di Tutela delle Acque" in esecuzione dell'apposito "Programma Operativo" approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio decreto n. 40/CD/A del 26 marzo 2008, di cui all'elaborato trasmesso dallo stesso Commissario con decreto n. 124/CD/A del 27 luglio 2009.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia costituisce lo strumento direttore del governo dell'acqua a livello di pianificazione territoriale regionale, uno strumento di conoscenza e programmazione che si pone come obiettivo la tutela, la riqualificazione e l'utilizzo sostenibile del patrimonio idrico regionale. Il PTA affronta in particolare tre aspetti:

- la tutela integrata e sinergia degli aspetti quali-quantitativi delle risorse idriche, al fine del perseguirne un utilizzo sostenibile, in grado di assicurare l'equilibrio tra la sua disponibilità naturale e i fabbisogni della comunità;
- l'introduzione degli obiettivi di qualità ambientale come strumento guida dell'azione di tutela, che hanno il vantaggio di spostare l'attenzione dal controllo del singolo scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico. L'azione di risanamento è impostata secondo una logica di "prevenzione", che avendo come riferimento precisi obiettivi di riduzione dei carichi in relazione alle esigenze specifiche ed alla destinazione d'uso di ogni corpo idrico, dovrà misurare di volta in volta gli effetti delle azioni predisposte;
- l'introduzione di adeguati programmi di monitoraggio, sia dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, sia dell'efficacia degli interventi proposti.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, il PTA si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

Il PTA non si pone come strumento vincolistico di settore, ma come strumento a sostegno di processi di trasformazione e di valorizzazione del territorio che sappiano coniugare le esigenze di sviluppo con le esigenze di tutela delle risorse idriche.

In quest'ottica il Piano ribadisce la necessità di fare della tutela dell'ambiente un elemento cardine nella costruzione di percorsi sostenibili di sviluppo regionali, divenendo essi stessi nuovi motori di uno sviluppo integrato con l'ambiente.

2.6.3 PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI


La Regione Puglia ha istituito, in attuazione della legge 18.05.1989 n.183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'art. 2, primo comma, della legge 03.08.1998 n.267 , un'unica Autorità di Bacino, in seguito denominata "Autorità di Bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del consiglio regionale 18.12.1991 n.109 che, per effetto delle intese sottoscritte con le regioni

Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal consiglio regionale con provvedimento 18.12.1991, n. 110.

I Piani di Bacino, elaborati dalla segreteria tecnica operativa, hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche dei territori interessati.

Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.

I Piani di Bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 18.5.1989 n. 183 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 della legge 18.5.1989 n. 183 .



Territorio di competenza dell'AdB Puglia - Area d'impianto cerchiata in blu.

2.6.4 PIANO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

Con Deliberazione 15 maggio 2007 n.580, pubblicata su B.U.R.P. 23.05.2007 n.76 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato in via definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

Il P.R.A.E. è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva;
- valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo;
- disporre norme per l'apertura e l'esercizio di nuove cave;
- individuare nell'ambito del territorio zone abbisognevole di intensa attività di recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

L'attività estrattiva del P.R.A.E. è attuata sul territorio a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati.

2.6.5 PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Con R.R. 30 luglio 2009 n.17 "Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 2009-2014" la Regione Puglia ha attuato il piano faunistico regionale di durata quinquennale, assegnando pari validità ad i piani faunistici venatori provinciali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori provinciali.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Foggia è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.68 del 05.11.2007.

Il PFV costituisce uno strumento operativo per la protezione e la tutela della fauna selvatica sull'intero territorio, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione con specifico riferimento a quelle aree che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica attraverso la reintroduzione e il ripopolamento di specie idonee.

La pianificazione faunistico-venatoria ha altresì, il compito di coordinare gli istituti propri della programmazione venatoria con le aree protette dal punto di vista ambientale di ordine nazionale e regionale, quali il Parco Nazionale del Gargano e i Parchi Regionali già istituiti, nonché le zone a protezione speciale e i siti di interesse comunitario. La base della programmazione è la

conoscenza del territorio, delle risorse naturali in esso disponibili e la coscienza della vulnerabilità di alcuni aspetti ambientali significativi.

Il piano ha lo scopo di semplificare i seguenti aspetti ed istituti fondamentali per una corretta gestione faunistico-venatoria del territorio provinciale:

- oasi di protezione della fauna selvatica destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna migratoria;
- zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito la cattura di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale e con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofili ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui ai primi tre punti;
- criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli e associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui ai primi tre punti;
- identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Di seguito l'elenco delle oasi di protezione e delle zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Foggia, così come R.R. 30 luglio 2009 n.17:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Biccari	Montagna/Toppa		
	Casone/Vetruscelle	900	DPGR 800/89
Bovino	Stalloni/Pisani	292	DPGR 379/92
Carlantino/Celenza F.re	Occhito	1.047	DPGR 1899/83
Chiesti	Baraccone	480	DPGR 1165/85
S.Severo	Torre dei Giunchi	3.400	D.M. del 15/10/71
Torremaggiore/Castelnuovo D.	Bosco Dragonara	1.500	DPGR 374/92
	Totale Ha	7.619	

Elenco Oasi di Protezione della Provincia di Foggia

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Alberona	Monte Pagliarone	787	DPGR 527/82
Bovino	Masseria Mastrangelo	950	DPGR 528/82
Celenza Valfortore	C.da del Villano	500	DPGR 526/82
Orsara di Puglia	Monte Maggiore	870	DPGR 380/92
Panni	Masseria Vigna delle Corti	1.150	DPGR 529/82

Elenco Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Foggia

2.6.6 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) - FOGGIA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Provinciale n.84 del 21.12.2009 e, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 13 della L.R. 20/2001, pubblicato su BURP regionale il 20 maggio 2010.

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il piano, nell'assicurare lo sviluppo coordinato della comunità provinciale di Foggia, persegue le seguenti finalità:

- la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo d'antica e consolidata formazione;
- il contrasto al consumo di suolo;
- la difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità dei versanti;
- la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio;
- il potenziamento e l'interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovracomunale e del sistema della mobilità;
- il coordinamento e l'indirizzo degli strumenti urbanistici comunali,

attraverso la definizione di strategie ed indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali, e di criteri di identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango ed il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale, nonché individuando i contesti rurali di interesse sovra-comunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

Il Piano si compone di una relazione generale, finalizzata ad esplicitare le motivazioni delle scelte adottate dal piano e a fornire una chiave interpretativa delle norme tecniche di attuazione, delle Norme Tecniche di Attuazione, del quadro conoscitivo e delle seguenti tavole:

- S1 "Sistema delle qualità", un foglio in scala 1:150.000;

- A1 "Tutela dell'integrità fisica del territorio", 27 fogli in scala 1:25.000;
- A2 "Vulnerabilità degli acquiferi", un foglio in scala 1:130.000;
- B1 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice naturale", 27 fogli in scala 1:25.000;
- B2 "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica, 27 fogli in scala 1:25.000;
- B2A "Tutela dell'identità culturale del territorio di matrice antropica, 17 fogli in scala 1:5.000
- S2 "Sistema insediativo e mobilità", un foglio in scala 1:150.000;
- C "Assetto territoriale", 27 fogli in scala 1:25.000.

Alle norme tecniche di attuazione sono allegate, in appendice, le schede relative agli Ambiti Paesaggistici, le schede relative ai Piani Operativi Integrati (POI), l'elenco dei fenomeni franosi di cui al progetto IFFI.

Il quadro conoscitivo è costituito dagli studi tematici e dagli elaborati interpretativi predisposti ai fini della formazione del presente piano. In particolare, il quadro conoscitivo comprende:

- analisi fisica integrata del territorio della Provincia di Foggia;
- censimento dei fenomeni franosi del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia);
- analisi delle risorse agroforestali e dei paesaggi rurali della Provincia di Foggia;
- sistema della mobilità;
- struttura socio-economica della Provincia di Foggia;
- monografia relativa ai beni culturali con elenco dei beni archeologici non visibili o presunti.

Il PTCP contiene le seguenti tipologie di previsioni:

- indirizzi, che stabiliscono obiettivi per la predisposizione dei piani subordinati, dei piani settoriali o di altri atti di pianificazione o programmazione provinciali;
- direttive, che costituiscono disposizioni da osservarsi nella elaborazione dei contenuti dei piani subordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;
- prescrizioni, che costituiscono disposizioni direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

2.6.7 PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 09.11.1999, adeguato alle modifiche e prescrizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n.1314 del 02.08.2003 ed approvato in via definitiva con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 5 ottobre 2004, pubblicata sul B.U.R.P. n.123 del 20.10.2004.


- Il Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano è stato adottato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 15.02.2007 ed approvato con Deliberazione di G.R. n. 33 del 29.05.2008, (BURP n. 114 del 17-07-2008). Si rimanda al quadro di riferimento progettuale per un'analisi di dettaglio.

2.7 LOCALIZZAZIONE DI DETTAGLIO DELLE OPERE PROPOSTE

L'area d'intervento è situata nella parte ovest del territorio comunale di Cerignola, al confine con il Comune di Ascoli Satriano. Tre dei dodici aerogeneratori saranno posizionati in Agro del Comune di Ascoli Satriano.

L'impianto è collocato in un area compresa tra:

- l'autostrada Napoli-Canosa a Nord;
- la SP n 97 a Sud;
- la SP n 89 a Ovest;
- la SP n. 82 a Est.



Localizzazione area d'intervento (cerchiata in nero)

L'area di destinazione del parco eolico è collocata in una porzione di territorio avente pendenze modeste, pressoché nulle, e non è interessato da forme di versante a rischio franoso.

L'area di interesse, inoltre, non rientra in aree franose secondo il quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano elaborato tramite il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - ISPRA).

La taglia, il numero e la disposizione planimetrica degli aerogeneratori nel sito sono risultati anche da considerazioni basate sul rispetto dei vincoli intesi a contenere al minimo gli effetti modificativi del suolo ed a consentire la coesistenza dell'impianto nel rispetto dell'ambiente e delle attività umane in atto nell'area.

2.7.1 COORDINATE E TABELLA RIASSUNTIVA LOCALIZZAZIONE DI DETTAGLIO

WTG	E	N	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
WTG1	559120	4556219	ASCOLI SATRIANO	94	31
WTG2	558473	4556087	ASCOLI SATRIANO	94	54
WTG3	558623	4556726	ASCOLI SATRIANO	88	115
WTG4	559751	4558299	ASCOLI SATRIANO	88	16
WTG5	559710	4557647	ASCOLI SATRIANO	88	98
WTG6	560292	4557941	CERIGNOLA	352	18
WTG7	560337	4558596	CERIGNOLA	352	187
WTG8	561506	4558231	CERIGNOLA	352	16
WTG9	560932	4557803	CERIGNOLA	352	235
WTG10	561474	4557438	CERIGNOLA	352	227
WTG11	562114	4557060	CERIGNOLA	354	53
WTG12	562722	4557305	CERIGNOLA	354	27
SSE			ASCOLI SATRIANO	94	61

2.7.2 CONNESSIONE ELETTRICA

L'energia prodotta dal parco eolico in progetto sarà trasportata mediante cavidotto interrato in MT 30 kV fino ad una Sottostazione Elettrica di Utente 30/150kV da realizzarsi in adiacenza alla Stazione Elettrica SE VALLE di TERNA.

Come si evince anche dagli allegati elaborati grafici, per il trasporto dell'energia elettrica non sarà necessario realizzare alcuna cabina di smistamento.

L'impianto, che comprende complessivamente 12 aerogeneratori sarà suddiviso, da un punto di vista elettrico, in tre sotto-parchi composti da 4 aerogeneratori ciascuno, ed i relativi cavi MT interrati arriveranno direttamente alla sottostazione di utente dalla quale, con un cavidotto interrato AT l'energia sarà immessa nella SSE VALLE di TERNA.

Le opere di utenza necessarie consisteranno quindi nella:

- realizzazione di una Sottostazione Elettrica Utente;
- posa in opera di cavi interrati MT per il trasporto dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori d'impianto alla stazione di trasformazione MT/AT.

Il percorso dei cavidotti è stato definito in considerazione delle esigenze di limitare ed ove possibile eliminare gli oneri ambientali legati alla realizzazione dell'opera e dei seguenti aspetti:

- utilizzare viabilità esistente, al fine di minimizzare l'alterazione dello stato attuale dei luoghi e limitare l'occupazione territoriale, nonché l'inserimento di nuove infrastrutture distribuite sul territorio;

- impiegare viabilità esistente il cui percorso non interferisca con aree urbanizzate ed abitate, al fine di ridurre i disagi connessi alla messa in opera dei cavidotti;
- minimizzare la lunghezza dei cavi al fine di ottimizzare il layout elettrico d'impianto, garantirne la massima efficienza, limitare e contenere gli impatti indotti dalla messa in opera dei cavidotti e limitare i costi sia in termini ambientali che monetari legati alla realizzazione dell'opera;
- garantire la sicurezza dei cavidotti, in relazione ai rischi di spostamento e deterioramento dei cavi;
- garantire la fattibilità della messa in opera limitando i disagi legati alla fase di cantiere.

Si rimanda agli **elaborati grafici di progetto** per la visualizzazione del percorso cavidotti.

Ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, sarà richiesta preventiva concessione agli enti proprietari delle strade interessate dalla posa in opera del cavo MT interrato.

Le opere, per quanto possibile, saranno realizzate in modo tale che la loro realizzazione, uso e manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. In ogni caso saranno osservate tutte le norme tecniche e di sicurezza previste per il corretto inserimento dell'opera.

2.8 CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICO TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

Di seguito sarà analizzata la conformità dell'area d'installazione dell'impianto eolico in progetto e relative opere elettriche connesse, in riferimento agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa nazionale, regionale, comunale ed alle disposizioni dei piani territoriali vigenti.

2.8.1 DISPOSIZIONI NAZIONALI

In riferimento alle disposizioni nazionali per la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, l'area interessata dalla futura installazione dell'impianto, intesa quale sito d'installazione degli aerogeneratori e delle opere elettriche connesse, così come si evince dalla cartografia di progetto:

- non rientra in perimetrazioni di vincoli paesaggistici - ambientali riguardanti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i, né nelle relative aree buffer di tutela;
- non ricade in perimetrazioni di zone S.I.C., ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat", né all'interno della relativa fascia di rispetto;
- non ricade in Z.P.S. ai sensi della Direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, "Uccelli Selvatici", e relativa fascia di tutela;
- non rientra in zone IBA e siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE" e relative aree buffer di tutela;

- non ricade in perimetrazioni di aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394.1991 e relativa area di rispetto;
- non rientra in perimetrazioni di zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione Ramsar, ex D.P.R. n.448.1976 e relativa area buffer di tutela.

L'impianto non ricade nelle aree perimetrate di cui ai punti precedenti, né all'interno delle aree buffer inibite, dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia, all'installazione di nuovi parchi eolici.

Ciò è desumibile dagli stralci di cartografia del PPTR mostrati nel paragrafo dedicato e dagli stralci di cartografi relativa alle aree IBA ed alle zone RAMSAR riportati di seguito.



Cartografia aree IBA

Cartografia zone RAMSAR

2.8.2 ELEMENTI TUTELATI DAL PPTR PUGLIA

Si riportano nelle pagine seguenti stralci cartografici delle varie componenti tutelate dal PPTR PUGLIA, sovrapposte alla Carta Tecnica Regionale.

Negli stralci è altresì mostrato il tracciato del cavidotto e la posizione degli aerogeneratori.


(NOTA: le cartografie sono state realizzate mediante utilizzo del servizio cartografico WMS messo a disposizione dal SIT Puglia)

Come si può facilmente verificare:

- o l'impianto ed il cavidotto NON INTERESSANO componenti delle aree protette e dei siti naturalistici di cui al PPTR Puglia;

- l'impianto ed il cavidotto NON INTERESSANO componenti geomorfologiche di cui al PPTR Puglia;
- l'impianto ed il cavidotto NON INTERESSANO componenti idrologiche di cui al PPTR Puglia. Sono presenti alcune intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico, delle quali si parlerà in dettaglio in paragrafo dedicato;
- l'impianto ed il cavidotto NON INTERESSANO COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI di cui al PPTR Puglia
- Per quanto concerne le COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE di cui al PPTR Puglia è da segnalare unicamente l'intersezione del tracciato del cavidotto con la rete tratturi, per tratti peraltro modesti. In merito a questa intersezione si veda paragrafo dedicato.
- Per quanto concerne le componenti dei valori percettivi di cui al PPTR Puglia, a nord della zona di impianto transita una strada a valenza paesaggistica. Si veda, a tal proposito, lo specifico paragrafo.

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR - COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE



Legenda


PPTR

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti
- CAVIDOTTO
- AEROGENERATORI

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR

COMPONENTI IDROLOGICHE



Legenda


PPTR

6.1.2 Componenti idrologiche

- ||| BP - Territori contermini ai laghi (300m)
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi del
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (10
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
- CAVIDOTTO
- AEROGENERATORI

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR

COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI



Legenda


PPTR

6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi
- UCP - Aree umide
- UCP - Prati e pascoli naturali
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- UCP - Aree di rispetto dei boschi
- CAVIDOTTO
- AEROGENERATORI

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR

COMPONENTI AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI



Legenda

PPTR

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti natura

BP - Parchi e riserve

■ Parco Naturale Regionale

▨ UCP - Siti di rilevanza naturalistica

▨ SIC


▨ UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

— CAVIDOTTO

■ AEROGENERATORI

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR

COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE



Legenda


PPTR

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- ||| BP - Zone gravate da usi civici
- UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa
- segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- aree appartenenti alla rete dei tratturi
- aree a rischio archeologico
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e ins
- rete tratturi
- siti storico culturali
- CAVIDOTTO
- AEROGENERATORI

STRALCIO CARTOGRAFIA PPTR

COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI



Legenda

PPTR

6.3.2 Componenti dei valori percettivi

- UCP - Strade a valenza paesaggistica
- CAVIDOTTO
- AEROGENERATORI

2.8.2.1 INTERSEZIONI CON LA RETE TRATTURI

All'art. 76 il PPTR Puglia definisce gli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative.

Tra queste componenti, al comma 2 lettera b) sono incluse le aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959.


La carta è consultabile attraverso il servizio WMS del SIT Puglia, e se ne riporta di seguito uno stralcio relativo all'area di impianto, dal quale si evince che nell'area di impianto passano esclusivamente tratturi "non reintegrati", ed in particolare:

- Il Regio Tratturello Stornara Lavello;
- Il Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello;
- Il regio tratturello Foggia Ascoli Lavello.


Per una descrizione della funzione storica in generale dei tratturi, si veda il paragrafo relativo all'evoluzione storica, in cui viene trattato l'argomento.

Al fine della messa in opera dei caviodotti interrati MT, in riferimento alla normativa vigente di tutela e conservazione dei tratturi, dovranno essere richiesti i necessari nulla osta agli enti competenti di riferimento:

- Sovrintendenza dei beni archeologici;
- Parco Tratturi della Regione Puglia.



Carta Tratturi – Zona di impianto



Carta Tratturi – Zona di impianto – con sovrapposizione cavidotto e WTG

Per quanto riguarda il **Regio Tratturello Stornara Lavello**, si verifica dallo stralcio cartografico alla pagina precedente, che lo stesso sarà attraversato unicamente in maniera trasversale del cavidotto e dalla viabilità di impianto e, pertanto, le modifiche apportate allo stesso saranno di entità modestissima, limitate all'intersezione con il percorso per gli aerogeneratori per una larghezza pari a circa 5 metri.

Peraltro le modifiche saranno relative unicamente all'intersezione con la viabilità di impianto, che sarà una viabilità sterrata di larghezza pari a metri 5 e con il cavidotto interrato in media tensione che seguirà il percorso della viabilità di impianto.

Per quanto riguarda invece il **Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello**, questo sarà interessato dal passaggio del cavidotto interrato per una lunghezza di circa 3,1 km, a partire dall'intersezione con la SP97 e fino alla intersezione con la nuova viabilità di impianto.

Si precisa che non sarà necessario allargare o modificare il tracciato o l'aspetto del tratturello, dal momento che non si passerà lungo di esso per il trasporto degli aerogeneratori se non nel tratto dalla SP 97 fino all'aerogeneratore n. 3 per una lunghezza di 1300mt,

Al termine delle operazioni di interrimento dei cavi MT le condizioni del tratturello saranno riportate allo stato attuale.

Gli aerogeneratori n 1, 2 e 3 arriveranno nelle rispettive posizioni dalla parte SUD, percorrendo i primi 1300 metri circa del tratturello.

A tal fine non sarà necessario eseguire allargamenti, dal momento che la superficie del tratturello è già stata oggetto di interventi di sistemazione in tempi passati.

Nei 1300mt dalla SP 97 si predisporrà il tratto per il passaggio dei componenti e delle gru di montaggio realizzando TEMPORANEAMENTE una fondazione stradale in pietrame di idonee dimensioni e una finitura in brecciato.

Le immagini seguenti mostrano la condizione del tratturello nella parte sud, compresa tra l'incrocio con la SP97 e l'area di installazione della WTG3.





Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello – Condizioni attuali del tratturo nel tratto compreso tra la SP97 e la WTG3

Poiché le attuali condizioni del tratturello nei primi 1300mt dalla SP 97 o sono assolutamente idonee per il futuro transito dei mezzi per la manutenzione degli aerogeneratori (furgoni), al termine della fase di passaggio dei componenti degli aerogeneratori e delle gru per il montaggio, le condizioni della viabilità saranno riportate allo stato attuale e cioè di strada in terra battuta.

Nel tratto a nord della WTG3, di larghezza inferiore al tratto a SUD e con il fondo stradale, sempre in terra battuta ma in condizioni pessime (vedere foto seguenti), sarà interessato unicamente dal passaggio del cavidotto interrato.

Si coglierà l'occasione per mantenerlo e riportarlo a condizioni accettabili, sempre in terra battuta e riportandolo nelle condizioni ottimali di tratturello.



Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello – Condizioni nel tratto compreso a nord della WTG3

CONSTATAZIONE IMPORTANTE:

il Tratturello Foggia Ordonà Lavello, nei tratti immediatamente a NORD ed immediatamente a SUD del tratto interessato dalle opere di impianto è stato ASFALTATO ed integrato nella viabilità automobilistica, come si evince dalla documentazione fotografica seguente.



Regio Tratturello Foggia Ordonà Lavello – tratto asfaltato immediatamente a SUD della SP97



Regio Tratturello Foggia Ordonà Lavello – tratto asfaltato immediatamente a NORD della zona oggetto di intervento

Da ultimo, per quanto riguarda il **Regio Tratturello Foggia – Ascoli – Lavello**, si specifica che lo stesso è in effetti una strada asfaltata, dal momento che il tracciato **coincide esattamente con quello della strada provinciale SP 97** e, pertanto, il passaggio di un cavidotto ed il successivo ripristino della superficie stradale **non incidono in alcuna maniera sugli obiettivi di tutela della rete dei tratturi**.

Complessivamente quindi l'effetto delle opere proposte sui tratturi è trascurabile, dal momento che l'unica opera che modificherà lo stato dei luoghi, peraltro IN MANIERA TEMPORANEA, riguarda un tratturello (Foggia-Ordonà-Lavello) che:

- i)* è classificato come tratturo non reintegrato
- ii)* è già stato oggetto di rifacimento per una parte del tratto interessato dall'intervento e, quindi, non presenta più le caratteristiche originarie
- iii)* è asfaltato sia nella zona immediatamente a nord che in quella immediatamente a sud delle opere proposte.

2.8.2.2 STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA

All'art. 38 comma 3 delle NTA del PPTR vengono definiti gli Ulteriori contesti, che sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

Tra gli Ulteriori Contesti, alla lettera u), sono indicate le **Strade a Valenza Paesaggistica**, definite all'art. 85 delle NTA PPTR come quei *tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.*

All'art. 86 delle NTA del PPTR è riportato che gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

La SP95, qualificata come *Strada a Valenza Paesaggistica*, che collega Cerignola ad Ascoli Satriano e che transita a nord dell'autostrada, che è interdetta al traffico da moltissimo tempo per il fondo incredibilmente sconnesso, si trova ad una distanza minima di circa 1,4 km dall'impianto proposto.

Si ritiene che l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di salvaguardia del PPTR, dal momento che l'inserimento sul territorio dell'impianto eolico proposto non comporterà sostanziali modificazioni del panorama percepito dall'osservatore che si trovi a percorrere la SP95, sia per la distanza dell'impianto proposto dalla strada stessa che per la presenza, nel campo visivo dell'osservatore della SP 95, di altri aerogeneratori ubicati a sud della SP95 e ad OVEST dell'opera in progetto.

Si confrontino anche, a tal proposito, i fotoinserti allegati alla presente relazione.

2.8.3 PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PAI)

I Piani di Bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali e fisiche dei territori interessati.

Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.


I Piani di Bacino inerenti i singoli bacini idrografici, regionale e interregionale, devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque.

Gli stessi hanno i contenuti di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 18-5-1989 n.183 e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo.

La Regione Puglia ha istituito, in attuazione della legge 18-5-1989 n.183 e successive modificazioni e secondo la previsione dell'art. 2, primo comma, della legge 3-8-1998 n.267, un'unica Autorità di Bacino, in seguito denominata "Autorità di Bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali, così come definiti dalla delibera del consiglio regionale 18-12-1991 n.109 che, per effetto delle intese sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal consiglio regionale con provvedimento 18-12-1991, n. 110.

L'area territoriale dei Comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, interessata dalla realizzazione del progetto proposto e relative opere elettriche connesse, rientra quindi nella perimetrazione del P.A.I. Puglia.


In riferimento al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, il sito non ricade in perimetrazioni di aree a pericolosità idraulica (B.P., M.P., A.P.), né di aree a rischio (R1, R2, R3, R4), né di aree a pericolosità idrogeomorfologica (PG1, PG2, PG3) così come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.



Impianto su cartografia PAI

2.8.3.1 INTERSEZIONE DEL CAVIDOTTO INTERRATO CON IL RETICOLO IDROGRAFICO

Si segnala che il tracciato di posa in opera dei cavidotti interseca il reticolo idrografico, come rappresentato sulla cartografia tecnica scaricata dal SIT Puglia nei punti visibili nello stralcio cartografico seguente, ed interessa pertanto gli ambiti di cui all'art. 6 e 10 delle NTA del PAI.



Interferenze dell'impianto con il reticolo idrografico

Le intersezioni del cavidotto interrato con il reticolo idrografico sono individuate nell'elaborato grafico dedicato. Si specifica in questa sede che, in corrispondenza di tutte le intersezioni l'attraversamento sarà realizzato mediante TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (TOC).

La TOC è una tecnica di scavo è una tecnologia idonea alla installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto e, quindi, senza interferire con il reticolo idrografico neanche in fase di cantiere.

Da un punto di vista realizzativo la TOC viene eseguita in tre fasi:

- a. perforazione pilota: normalmente di piccolo diametro (100-150 mm) si realizza mediante una batteria di perforazione che viene manovrata attraverso apposito sistema di guida; la perforazione pilota può seguire percorsi plano-altimetrici preassegnati che possono contenere anche tratti curvilinei;
- b. alesatura: una volta completato il foro pilota con l'uscita dal terreno dell'utensile viene montato, in testa alla batteria di aste di acciaio, l'utensile per l'allargamento del foro pilota (alesatore), avente un diametro maggiore a quello del foro pilota, e il tutto viene tirato a ritroso verso l'impianto di trivellazione (entry point). Durante il tragitto di rientro l'alesatore allarga il foro pilota. Questo processo può essere ripetuto più volte fino al raggiungimento del diametro richiesto. La sequenza dei passaggi di alesatura segue precisi criteri che dipendono dal tipo di terreno da attraversare e dalle sue caratteristiche geo-litologiche;
- c. tiro (pullback) della tubazione o del cavo del foro (detto anche "varo"): completata l'ultima fase di alesatura, la tubazione da installare viene assemblata fuori terra e collegata, con un'opportuna testa di tiro, alla batteria di aste di perforazione, con interposizione di un giunto girevole reggispira (detto girevole o swivel) la cui funzione è quella di trasmettere alla tubazione in fase di varo le trazioni ma non le coppie e quindi le rotazioni. Raggiunto il punto di entrata la posa della tubazione si può considerare terminata.

2.8.4 PIANO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

Con Deliberazione 15 maggio 2007 n.580, pubblicata su B.U.R.P. 23.05.2007 n.76 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato in via definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).

Il P.R.A.E. è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:


- individuare nell'ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente attività estrattiva;

- valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell'arco di un decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, economico e produttivo;
- disporre norme per l'apertura e l'esercizio di nuove cave;
- individuare nell'ambito del territorio zone bisognevoli di intensa attività di recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

In riferimento ai contenuti cartografici del P.R.A.E. della Regione Puglia, il sito ed i territori interessati dalle opere accessorie all'impianto, non ricadono in perimetrazioni di cui al Piano per le Attività Estrattive della Regione Puglia.

E' presente nell'area di impianto una cava che, comunque, non sarà interessata in alcuna maniera dalle opere proposte.

Pertanto l'intervento proposto, non interferendo in alcun modo con le attività estrattive regionali e non interessando alcuna area PRAE non è in contrasto le direttive del Piano. Si riporta di seguito uno stralcio della cartografia PRAE, da cui si evince quanto affermato.



Stralcio Cartografia PRAE con sovrapposizione delle opere in progetto

Si specifica peraltro che la "CAVA" di cui al PRAE non è attiva, come si può facilmente verificare dalla fotografia seguente.



Vista delle condizioni attuali della cava segnalata sul PRAE

2.8.5 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19 giugno 2007, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006. Il "Progetto di Piano di Tutela delle Acque" (PTA) è stato definito e predisposto dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia in forza degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, dell'Ordinanza 22 marzo 2002, n. 3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile e della normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.


Con Deliberazione Della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 1441 è stato integrato, modificato ed approvato il "Piano di Tutela delle Acque" in esecuzione dell'apposito "Programma Operativo" approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio decreto n. 40/CD/A del 26 marzo 2008, di cui all'elaborato trasmesso dallo stesso Commissario con decreto n. 124/CD/A del 27luglio 2009.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia costituisce lo strumento direttore del governo dell'acqua a livello di pianificazione territoriale regionale, uno strumento di conoscenza e programmazione che si pone come obiettivo la tutela, la riqualificazione e l'utilizzo sostenibile del patrimonio idrico regionale. Il PTA affronta in particolare tre aspetti:

- la tutela integrata e sinergia degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sostenibile, in grado di assicurare l'equilibrio tra la sua disponibilità naturale e i fabbisogni della comunità;
- l'introduzione degli obiettivi di qualità ambientale come strumento guida dell'azione di tutela, che hanno il vantaggio di spostare l'attenzione dal controllo del singolo scarico all'insieme degli eventi che determinano l'inquinamento del corpo idrico. L'azione di risanamento è impostata secondo una logica di "prevenzione", che avendo come riferimento precisi obiettivi di riduzione dei carichi in relazione alle esigenze specifiche ed alla destinazione d'uso di ogni corpo idrico, dovrà misurare di volta in volta gli effetti delle azioni predisposte;
- l'introduzione di adeguati programmi di monitoraggio, sia dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, sia dell'efficacia degli interventi proposti.


Nella gerarchia della pianificazione regionale, il PTA si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. Il PTA non si pone come strumento vincolistico di settore, ma come strumento a sostegno di processo di trasformazione e di valorizzazione del territorio che sappiano coniugare le esigenze di sviluppo con le esigenze di tutela delle risorse idriche. In quest'ottica il Piano ribadisce la necessità di fare della tutela dell'ambiente un elemento cardine nella costruzione di percorsi sostenibili di sviluppo regionali, divenendo essi stessi nuovi motori di uno sviluppo integrato con l'ambiente.

In riferimento al Piano Regionale di Tutela delle Acque l'intera area interessata dall'intervento in progetto ricade all'interno del Bacino Idrografico "Bacino interregionale Fiume Ofanto". Si riporta di seguito uno stralcio della Tav.1.4 del Piano Regionale di Tutela delle Acque "Bacini Idrografici e relativa codifica", da cui si evince quanto affermato.



Stralcio Tavola 1.4 del PTA con sovrapposizione delle opere in progetto

Dall'analisi della cartografia tecnica allegata al Piano si evince che nessuna delle opere di progetto rientra nelle perimetrazioni di cui alle aree individuate come "Zona di protezione speciale idrologica".




Legenda	
	Zone di protezione speciale idrogeologica "A"
	Zone di protezione speciale idrogeologica "B"
	Zone di protezione speciale idrogeologica "C"
	Zone di protezione speciale idrogeologica "D"
	Limiti del Parco del Gargano
	Limiti del Parco dell'Alta Murgia
	Pozzi di approvvigionamento potabile (AQP)
	Limiti amministrativi regionali

Elaborato: <i>Tav. A</i>	Titolo: ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA	
Scala: <i>1 : 500.000</i>		
Revisione: <i>00</i>	Redatto da: <i>SOGESID S.p.A.</i>	Data: <i>novembre 2005</i>

Stralcio Tavola A del PTA

In riferimento alle aree vincolate soggette a tutela e/o aree vulnerabili ai sensi delle NTA del PTA, dalla Tav. B "Aree di vincolo di Uso degli Acquiferi" si evince che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico in progetto ricade in "Area di Tutela Quantitativa". Detta perimetrazione del PTA trova giustificazione nella necessità di pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentirne un consumo idrico sostenibile. Pertanto la perimetrazione di cui al PTA mira a favorire e promuovere un riordino delle utilizzazioni ed una riduzione dei prelievi in atto, al fine di conseguire lo stato ambientale "buono" dei corpi idrici.



Legenda	
ACQUIFERI CARSIICI	
	ACQUIFERO DELLA MURGIA
	ACQUIFERO DEL GARGANO
	ACQUIFERO DEL SALENTO
	AREE VULNERABILI DA CONTAMINAZIONE SALINA
	AREE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA
ACQUIFERI POROSI	
	ACQUIFERO ALLUVIONALE BASSA VALLE DELL'OFANTO
	ACQUIFERO ALLUVIONALE BASSA VALLE FORTORE
	ACQUIFERO SUPERFICIALE DEL TAVOLIERE
	AREE DI TUTELA QUANTITATIVA
	Limiti amministrativi regionali

Elaborato: <i>Tav. B</i>	Titolo: <i>AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI</i>	
Scala: <i>1 : 500.000</i>		
Revisione: <i>00</i>	Redatto da: <i>SOGESID S.p.A.</i>	Data: <i>novembre 2005</i>

Stralcio Tavola B del PTA

E' bene evidenziare che l'opera in progetto non prevede la realizzazione di nuovi emungimenti né emungimenti dalla falda acquifera profonda esistente, né emissioni di sostanze chimico - fisiche che possano a qualsiasi titolo provocare danni della copertura superficiale, delle acque superficiali, delle acque dolci profonde, pertanto essa risulta compatibile con le prescrizioni e le NTA del PTA Puglia.

2.8.6 REGOLAMENTO REGIONALE 24/2010

Il regolamento regionale n. 24/2010 della Regione Puglia è stato emanato allo scopo di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse, ed ha per oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Di seguito sarà analizzata la presenza di tutte le aree tutelate di cui all'ALLEGATO 1 del Regolamento Regionale 24/2010.

Ove necessario saranno riportati stralci cartografici con sovrapposta l'ubicazione dei punti macchina di tutti gli aerogeneratori previsti a progetto. In alcuni casi si rimanderà alle cartografie di cui al PPTR, già mostrate.

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI e REGIONALI

Come da stralcio Cartografico già riportato a proposito dell'analisi degli elementi tutelati dal PPTR, l'impianto ed il cavidotto non interessano aree naturali protette nazionali o regionali, e nemmeno il buffer di 200 metri dalle stesse.

ZONE UMIDE RAMSAR

Le zone umide RAMSAR riconosciute in Puglia sono: Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto, Riserva naturale Le Cesine, Riserva naturale regionale orientata del Litorale Tarantino Orientale. Nessuna di queste riguarda l'area di impianto (la più vicina dista oltre 30 km).

SITO D'IMPORTANZA COMUNITARIA – SIC

Come da stralcio Cartografico già riportato a proposito dell'analisi degli elementi tutelati dal PPTR, l'impianto ed il cavidotto non interessano siti SIC o ZPS, e neppure le relative aree buffer.

IMPORTANT BIRDS AREA - I.B.A.

Di seguito l'elenco delle zone IBA ricadenti nella Provincia di Foggia:

- 126 - "Monti della Daunia";
- 203 - "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".

Come da stralci già mostrati nel documento l'area di impianto non riguarda zone IBA e neppure il buffer di 5 km dalle stesse.

SITI UNESCO

L'impianto non riguarda alcuno dei siti UNESCO presenti in Puglia (Castel del monte, I trulli di Alberobello, Santuario di San Michel Arcangelo a Monte Sant'Angelo.

BENI CULTURALI + 100 m (parte II d. lgs. 42/2004) (vincolo L.1089/1939)

Nel RR 24/2010 è specificato che l'individuazione debba essere effettuata attraverso il PUTT Puglia (e, quindi, adesso attraverso il PPTR). Come mostrato negli stralci cartografici di analisi degli elementi del PPTR l'impianto (aerogeneratori + piazzole) non interessa alcun bene culturale tutelato e rispettiva fascia di rispetto di 100 metri. Il

percorso del cavidotto interseca la rete dei tratturi. Si rimanda al paragrafo dedicato per l'analisi di questa interferenza.

IMMOBILI E AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Come mostrato negli stralci cartografici di analisi degli elementi del PPTR nell'area di impianto non sono presenti immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 d.lgs.42/2004)

Le aree tutelate per legge ex art. 142 d.lgs 42/2004 sono:

- Territori costieri fino a 300 m;
- Laghi e territori contermini fino a 300 m;
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m;
- Boschi + buffer di 100 m.
- Zone archeologiche + buffer di 100 m


Come mostrato negli stralci cartografici del PPTR, l'impianto ed il cavidotto non interessano alcuna delle aree tutela per legge e relativi buffer.

AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA

Come ampiamente discusso nel paragrafo relativo al rispetto del PAI Puglia, l'impianto non interessa aree a pericolosità geomorfologica o idraulica.

AMBITI TERRITORIALI ESTESI PUTT


Come visibile dallo stralcio cartografico seguente, l'area di impianto non interessa gli ambiti territoriali estesi A e B del PUTT Puglia, che sono tra le aree non idonee indicate nel RR 24/2010. Due aerogeneratori ricadono in ATE "D", i restante in ATE "E", tutte localizzazioni compatibili con quanto previsto da RR 24/2010.



Stralcio cartografia ATE PUTT



AREA EDIFICABILE URBANA + buffer di 1KM

L'area di impianto non interessa il buffer di 1 km dall'area edificabile urbana di alcun Comune, come si evince dagli stralci seguenti.




Legenda


Zone omogenee

-  A4 - Complessi di edifici rurali
-  E- Agricola





Aree ed elementi soggetti a tutela integrale

-  Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali

Area di impianto e buffer 1 km su PRG Cerignola



AMBITI TERRITORIALI ESTESI
(rif. tav. 14/a)

-  AMBITO A
-  AMBITO B
-  AMBITO C
-  AMBITO D

Area di impianto e buffer 1 km su PUG Ascoli Satriano

SEGNALAZIONI CARTA DEI BENI + BUFFER DI 100 m

Come mostrato negli stralci cartografici del PPTR, l'impianto ed il cavidotto non interessano segnalazioni contenute nella carta dei beni e relativo buffer di 100 m

CONI VISUALI

Come mostrato negli stralci cartografici del PPTR, l'impianto non ricade all'interno di coni visuali

GROTTE + BUFFER 100 M, LAME E GRAVINE, VERSANTI

Come mostrato negli stralci cartografici del PPTR (Componenti geomorfologiche), l'impianto ed il cavidotto non interessano grotte e relativo buffer di 100 m, lame e gravine, versanti.

AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ


Le aree interessate da produzioni agro-alimentari di qualità che interessano la provincia di Foggia sono:

- Dauno (DOP) Reg. CE n. 2325 del 24.11.97 (GUCE L. 322 del 25.11.7) - Provincia di Foggia
- Orta Nova (DOC) DPR 26/04/84 - Comuni di Orta Nova e Ortona e la parte idonea a produzioni vinicole dei territori dei Comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia (FG).
- ROSSO DI CERIGNOLA (DOC) DPR 26/06/74 - Comune di Cerignola, salvo la parte di territorio non idonea a produzioni vinicole; l'intero territorio dei comuni di Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio del comune di Cerignola
- DAUNIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 DM 27/10/98 - L'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia
- PUGLIA (IGT) DM 12/09/95 DM 20/07/96 DM 13/08/97 - Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

Nel regolamento Regionale 24 si legge che è complicato ottenere l'autorizzazione laddove si sia in presenza di oliveti alla luce delle previsioni della L. 144/51, se nelle aree insistono olivi ed oliveti tutelati dalla L.R. n. 4/2007 o di vigneti, alla luce delle previsioni dell'OCM vitivinicolo inerenti in particolare il mantenimento del potenziale viticolo.

Come verificabile dallo stralcio seguente dei punti di impianto su USO DEL SUOLO da SIT Puglia al 2011 l'impianto non interessa vigneti, uliveti o altre colture permanenti, ma esclusivamente seminativi semplici in aree irrigue (2121). Pertanto la realizzazione dell'impianto non avrà alcun impatto su aree interessate da colture agro-alimentari di

qualità come definite dal RR 24/2010. Si rimanda a tal fine anche agli elaborati "Rilievo delle produzioni agricole di particolare pregio" e "Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio agrario".




- 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue
- 2112 - colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree
- 2121 - seminativi semplici in aree irrigue
- 2123 - colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree
- 221 - vigneti
- 222 - frutteti e frutti minori
- 223 - uliveti

Stralcio cartografico USO DEL SUOLO da SIT Puglia

2.9.1 PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Il Piano Faunistico Venatorio 2009/2014 della Regione Puglia è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009 n.217 pubblicata nel Burp n.117 del 30 luglio 2009. Come si può verificare dallo stralcio cartografico seguente, l'area di impianto non interferisce con alcuno degli Istituti del Piano Faunistico Venatorio Regionale.



Stralcio Tavola 1B del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014

2.9.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) - FOGGIA

Ai sensi della Legge 142/1990 (ora abrogata e confluita nel T.U. ordinamento EE.LL. D. Lgs. 267/2000) (articolo 15) la Provincia sono responsabili della pianificazione territoriale provinciale, sia in ambito urbanistico, che per le funzioni di difesa del suolo, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, di prevenzione delle calamità, di valorizzazione dei beni culturali, di viabilità e di trasporti. In particolare, attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), attualmente ricompreso nel D.Lgs. 267/2000, "Testo unico in materia di Enti locali", la Provincia (art.20) determina indirizzi generali di assetto del territorio, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, che riguardano:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il ruolo della pianificazione provinciale è da considerarsi strategico anche alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 112/1998, nel quale si stabilisce che la Regione, con legge regionale, prevede che il Piano territoriale di coordinamento provinciale assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese tra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) ha i seguenti obiettivi generali:

- delineare le grandi scelte sul territorio, con funzione strategica;
- rappresentare sul territoriale le scelte proprie delle competenze provinciali, con funzione di auto- coordinamento;
- indirizzare a priori, mediante opportune norme, l'attività dei diversi enti sul territorio provinciale;
- tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale nelle decisioni di trasformazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Foggia è stato approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Provinciale n.84 del 21.12.2009 e, ai sensi e

per gli effetti dell'art.7 comma 13 della L.R. 20/2001, pubblicato su BURP regionale il 20 maggio 2010.

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali. Il piano, nell'assicurare lo sviluppo coordinato della comunità provinciale di Foggia, persegue le seguenti finalità:

- - la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo d'antica e consolidata formazione;
- - il contrasto al consumo di suolo;
- - la difesa del suolo con riferimento agli aspetti idraulici e a quelli relativi alla stabilità dei versanti;
- - la promozione delle attività economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio;
- - il potenziamento e l'interconnessione funzionale della rete dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovracomunale e del sistema della mobilità;
- - il coordinamento e l'indirizzo degli strumenti urbanistici comunali.


In riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia, si segnala che le opere in progetto non interessano ambiti territoriali paesaggistici e storici differenti da quelli già individuati nelle analisi dei piani di programmazione territoriale tematica riportate in precedenza.

2.9.3 PIANI COMUNALI

L'impianto eolico proposto e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla RTN saranno ubicati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 così come modificato ed integrato dalla L. 99/2009, in aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti per i comuni di Cerignola e di Ascoli Satriano, come di seguito esposto in dettaglio.

2.9.3.1 PIANO URBANISTICO GENERALE DI ASCOLI SATRIANO

L'intera area di impianto sorge in zona agricola ai sensi del PUG del Comune di Ascoli Satriano, come specificato dall'art. 4.02 delle NTA del PUG, in cui è precisato che le aree indicate come ATE "D" ed "E" ai sensi del PUTT sono Zone per Attività Agricola. Si riporta di seguito uno stralcio delle previsioni strutturali del PUG in cui si evidenzia che tutti i 5 aerogeneratori ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano sono ubicati in zona "E" (senza retinatura).



Stralcio Tav. 20 PUG Ascoli Satriano

Non sono presenti nel piano disposizioni vincolistiche ulteriori rispetto a quelle già analizzate a proposito del PPTR e, pertanto, l'intervento proposto è coerente con le previsioni del PUG di Ascoli Satriano dal momento che è consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica in zona agricola.


Il cavidotto interrato MT che trasporterà l'energia elettrica prodotta dall'impianto interesserà i tratturi:

36-A - Foggia Ascoli Lavello (Sostituito dalla SP89)

37 - Foggia Ortona Lavello

55 - Stornara Lavello

Ciò è evidente dallo stralcio della Tavola 14-c del PUG mostrato di seguito.




-  **TRATTURO (VINCOLO ARCHEOLOGICO)**
- 39 PESCIASSEROLI - CANDELA
 - 16 BRACCIO CERIGNOLA - ASCOLI
 - 36 FOGGIA - ASCOLI - LAVELLO
 - 36a FOGGIA - ASCOLI - LAVELLO (sostituito dalla strada provinciale n. 89)
 - 36b FOGGIA - ASCOLI - LAVELLO (sostituito dalla strada provinciale n. 82)
 - 37 FOGGIA - ORDONA - LAVELLO
 - 38 CERVARO - CANDELA - S. AGATA
 - 51 CERIGNOLA PONTE DI BOVINO (sostituito dalla strada statale n. 161)
 - 52 MARTELLITO - FERRANTE (sostituito dalla strada statale n. 161)
 - 53 BRACCIO LAGNANO - CANDELA
 - 54 CANDELA - MONTEGENTILE (sostituito dalla Strada Provinciale n. 95)
 - 57 CERIGNOLA - MELFI
 - 55 STORNARA - LAVELLO
-  **AREA ANNESSA TRATTURI**

Stralcio tavola 14-c del PUG di Ascoli Satriano

Si rimanda al paragrafo dedicato nella presente relazione per una trattazione di dettaglio.

Come evidente dallo stralcio della Tavola 14-d del PUG di Ascoli Satriano, mostrato di seguito, le opere di impianto, ed in particolare il cavidotto interrato, interesseranno il canale MARANA CAPACCIOTTI.



SISTEMA IDROGEOLOGICO SUPERFICIALE

- RETTICOLI FLUVIALI
- 381 - ACQUA CIO' OC. SEDIA PORTANEO
 - 384 - LAMA TORRETTA CARAMELLE
 - 407 - ACQUA CIO' MARZERA PORCILE
 - 409 - ACQUA CIO' TORRE
 - 440 - CANALE PONTE BIFFITO
 - 441 - CANALE MORANA SAN MARCELLO
 - 442 - CANALE MORANA MONTECORRO
 - 443 - CANALE SANZIO BIFFITO
 - 444 - CANALE DI SORPICO
 - 445 - CANALE SAN LEONARDO
 - 446 - ACQUA CIO' MONTEVALE
 - 447 - FUMI S. VITO
 - 448 - FUMI S. VITO
 - 449 - CANALE MARINA VALLE TRAMBREA
 - 450 - TORRETTA NUOVA CARAMELLE
 - 451 - CANALE MORANA CASALE
 - 452 - ACQUA CIO' OC. L'ALFANO DA CARO
 - 453 - CANALE LA MORANA
 - 454 - CANALE PORTELLE
 - 455 - CANALE MORANA LA PRODOBREA
 - 456 - LAMA TORRETTA
 - 458 - FUMI S. VITO
 - 459 - CANALE RUSARDO
 - 460 - FUMI S. VITO
 - 461 - ACQUA CIO' MARZERA SAN MARCELLO
 - 462 - ACQUA CIO' MARZERA SAN MARCELLO
 - 463 - LAMA TORRETTA CARAMELLE
 - 464 - LAMA TORRETTA CARAMELLE
- AREA ANNESSA

Stralcio tavola 14-d del PUG di Ascoli Satriano

La disciplina applicabile ai corsi d'acqua è definita al punto 4.07.2 delle NTA del PUG di Ascoli Satriano, in cui si legge che *nell'area di pertinenza del corso d'acqua non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti ogni trasformazione, salvo quelli che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi.*


A tal proposito si evidenzia che le intersezioni del caavidotto interrato con il reticolo idrografico saranno realizzate mediante TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (TOC).

La TOC è una tecnica di scavo è una tecnologia idonea alla installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto e, quindi, senza interferire con il reticolo idrografico e con l'assetto dei luoghi non solo ad opera compiuta, ma anche in fase di cantiere.





Si ritiene pertanto che il progetto in esame non sia in contrasto con le previsioni delle NTA del PUG di Ascoli Satriano per quanto concerne i reticoli Idrografici

BENI NATURALISTICI E VINCOLI FAUNISTICI

Come evidente dallo stralcio della Tavola 14-f di seguito mostrata, le opere di impianto non interesseranno beni naturalistici o vincoli faunistici individuati dal PUG del Comune di Ascoli Satriano




BENI NATURALISTICI

-  BOSCHI
-  MACCHIE
-  AREA ANNESSA
-  SIC


-  Parco dell'Ofanto - Zona 1
-  Parco dell'Ofanto - Zona 2



VINCOLI FAUNISTICI

-  Zone a gestione sociale

Stralcio tavola 14-f del PUG di Ascoli Satriano

Come evidente dallo stralcio della Tavola 14-b di seguito mostrata, le opere di impianto non interesseranno zone sottoposte a vincolo idrogeologico individuate dal PUG del Comune di Ascoli Satriano



	VINCOLI IDROGEOLOGICI
I	N.T.A. (art.7.1.4 - art.4.06.5 - 4.07.2 - 7.06)
II	N.T.A. (art.7.1.4 - art.4.06.5 - 4.07.2 - 7.06)
III	rif. dettaglio; TAVV. 15-16-25-26
IV	N.T.A.(art.4.06.5 - 4.07.2 - 7.06)
V-1	N.T.A.(art.4.06.5 - 4.07.2 - 7.06)
V-2	N.T.A.(art.4.06.5 - 7.03 - 4.07.2 - 7.06)
VI-1	N.T.A.(art.4.06.4 - 7.05 - 4.07.2 - 7.06)
VI-2	N.T.A.(art. 4.06.5 - 7.05 - 4.07.2 - 7.06)
	LIMITE TERRITORIO COMUNALE


Stralcio tavola 14-b del PUG di Ascoli Satriano

2.9.3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE DI CERIGNOLA


Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 09.11.1999, adeguato alle modifiche e prescrizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n.1314 del 02.08.2003 ed approvato in via definitiva con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 5 ottobre 2004, pubblicata sul B.U.R.P. n.123 del 20.10.2004. Una variante al PRG è stata da ultimo approvata con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1865.

In riferimento ai contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale vigente si evince che:


- tutti gli aerogeneratori che saranno posizionati nel Comune di Cerignola ricadono in area E Agricola, come si evince dagli stralci delle tavole della serie 6 del PRG mostrate di seguito;
- tutti i 7 aerogeneratori che saranno posizionati nel Comune di Cerignola ricadono in *Ambiti Territoriali di Interesse archeologico* come si evince dagli stralci delle tavole della serie 4 del PRG mostrate di seguito.
- tutti i 7 aerogeneratori che saranno posizionati nel Comune di Cerignola ricadono nel Parco Agricolo dell'Ofanto come si evince dagli stralci delle tavole della serie 4 del PRG mostrate di seguito.
- gli aerogeneratori n° 8 e 12 ricadono in Zone a Gestione Sociale della Caccia



Stralcio Tavole serie 6 - Azzonamento da PRG Cerignola – Area di impianto







Stralcio Tavole serie 6 - Azionamento da PRG Cerignola – Dettaglio WTG 12












Legenda

Ambiti territoriali





-  di elevato interesse archeologico
-  di interesse archeologico
-  di appartenenza al sistema dei tracciati storici
-  di rispetto urbano
-  di interesse biologico naturalistico - zona di rispetto
-  di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - fiumi, laghi canali, marane
-  di alimentazione e rispetto delle risorse idriche - pozzi, sorgenti, prese
-  di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area di pertinenza
-  di tutela geoidraulica del territorio e degli insediamenti - area annessa
-  aree instabili o di probabile instabilità

Aree ed elementi soggetti a tutela integrale


-  Aree vincolate
-  Aree vincolate - zona di rispetto
-  Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali
-  Componenti dell'assetto idrogeologico fiumi, torrenti, marane, laghi

-  Componenti dell'assetto idrogeologico pozzi
-  Componenti dell'assetto idrogeologico sorgenti
-  Componenti dell'assetto idrogeologico punti di presa
-  confine comunale
-  perimetrazione del centro abitato (D.L. n. 285/1992)

Siti di Importanza Comunitaria

-  Area SIC "Zone umide della Capitanata"
-  Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"
-  Area di ampliamento del SIC "Zone umide della Capitanata"
-  Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"




Stralcio Tavole Serie 4 PRG Cerignola




Legenda


..... Perimetrazione del confine comunale

Ambiti territoriali di interesse faunistico

-  Zone a gestione sociale della caccia
-  Oasi di protezione
-  Zone di ripopolamento e cattura

Ambiti territoriali con caratteri geografici, geomorfologici, ecologici di rilevante interesse sociale

-  Parco agricolo dell'Ofanto

 Aree di rilevante interesse biologico naturalistico e riserve naturali

Siti di Importanza Comunitaria

-  Area SIC "Zone umide della Capitanata"
-  Area SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"
-  Area di ampliamento del SIC "Zone umide della Capitanata"
-  Area di ampliamento del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti"

Stralcio Tavole Serie 3 PRG Cerignola

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare l'impianto in una zona compresa nell'Ambito Territoriale di Interesse Archeologico definito dal PRG di Cerignola, in cui le NTA vieterebbero «la realizzazione di centrali elettriche in genere», si specifica quanto segue.

La macroarea perimetrata dal PRG come di Interesse archeologico non è prevista né tra gli elementi tutelati dal PPTR, né tra le aree escluse dalla realizzazione di impianti eolici ai sensi del Regolamento Regionale 24/2010. Non risulta, al meglio delle ricerche effettuate, che esista alcun vincolo di legge sull'area indicata come Ambito Territoriale di Interesse Archeologico dal PRG di Cerignola.

Posto che fonti normative sovraordinate (il PPTR) non recepiscono la perimetrazione di cui al PRG di Cerignola, e posto che esula certamente dalle funzioni del PRG il compito di individuare aree e siti non idonei alla localizzazione di impianti di Produzione di energia rinnovabile (competenza che è di carattere Regionale), si conclude che la previsione di cui all'art. 25 delle NTA del PRG di Cerignola che vieta la realizzazione di centrali elettriche è da considerarsi non efficace e, quindi, non applicabile.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare l'impianto in un'area rientrante nelle Zone a Gestione Sociale della Caccia (in cui ricadono gli aerogeneratori n° 8 e 12), si richiama il fatto che le aree in questione sono normate dall'art. 28 delle NTA del PRG di Cerignola, di seguito riportato:

Art. 28 Ambiti territoriali di interesse faunistico

Gli Ambiti territoriali di interesse faunistico individuano aree di rispetto del territorio costituente habitat delle specie viventi stabilmente o temporaneamente, allo stato di naturale libertà, delle loro uova, dei loro nidi.

Tale obiettivo viene perseguito prescrivendo modi d'uso del suolo compatibili con esso anche attraverso la suddivisione degli ambiti in zone vincolate ad "area protetta" ai sensi della L.R. 27 febbraio 1984, n. 10, quali:

a) zone a gestione sociale della caccia:

sono aree costituite, con la diretta partecipazione dei cittadini residenti, con finalità di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente attraverso particolari forme di gestione sociale della caccia in regime controllato;

b) oasi di protezione:

sono aree destinate alla conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa ed il ripristino degli habitat per le specie selvatiche di mammiferi e uccelli di cui esistano e siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale. Esse in particolare:

1) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione;

2) consentono la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla selvaggina migratoria;

3) *garantiscono l'integrità dell'ambiente.*

Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

c) Zone di ripopolamento e cattura:

sono destinate a favorire l'insediamento e la riproduzione naturale della selvaggina, il suo irradimento nelle zone circostanti, la sua cattura per il ripopolamento.

Negli Ambiti territoriali di interesse faunistico sono assentiti soltanto gli interventi di trasformazione fisica del territorio compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema faunistico, la sua ricostituzione, nonché le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Sono incompatibili e quindi non autorizzabili piani, interventi, progetti comportanti:

a) grave turbamento della fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino e/o recupero di situazioni degradate;

b) le arature profonde e i movimenti di terra, ad esclusione di quelli dedicati all'edificazione, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;

c) la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo.

Come si può leggere, in riferimento a tali aree, il PRG comunale contiene prescrizioni d'uso restrittive, prevedendo in particolare l'incompatibilità di «interventi comportanti grave turbamento della fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente» (art. 28 N.T.A). La realizzazione delle opere proposte non produrrà "grave turbamento alla fauna selvatica" e non genererà "modificazioni significative dell'ambiente", come dimostrato nello Studio di Impatto Ambientale.

Pertanto il progetto appare coerente con le previsioni delle NTA del PRG di Cerignola, fermo restando che, quand'anche la coerenza non fosse riscontrata, l'autorizzazione unica potrebbe essere rilasciata "in variante" al PRG ai sensi del DLgs 387 del 2003.

All'art. 31 delle NTA del PRG di Cerignola si legge che il Piano individua il "Parco agricolo dell'Ofanto" quale Ambito territoriale con caratteri geografici, geomorfologici, ecologici di rilevante interesse sociale e, attraverso il suo utilizzo, partecipa agli obiettivi generali individuati per le aree agricole.

Gli obiettivi generali da perseguire nella zona agricola sono definiti all'art. 20.1 delle NTA e sono:

a) il mantenimento della qualità ambientale dell'Agro

b) il mantenimento delle rese ottimali dei suoli;

c) lo sviluppo e l'efficienza aziendale attraverso l'incremento delle opportunità date alle aziende di aumentare la loro capacità di variare gli ordinamenti produttivi e di organizzare i fattori della produzione;

d) *il mantenimento di adeguati livelli di reddito degli operatori del settore.*

Il PRG definisce compatibili con gli obiettivi generali della zona agricola la destinazione d'uso delle aree e degli immobili riguardante gli impianti tecnologici di interesse pubblico (art. 20.2.3) e, in particolare, le centrali elettriche in genere.

L'opera proposta è pertanto pienamente compatibile con gli indirizzi delle NTA del PRG per il Parco Agricolo dell'Ofanto.

2.9.4 CONCLUSIONI CONFORMITÀ

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici, territoriali e paesaggistici, nonché in riferimento alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, il progetto proposto e le opere connesse risultano conformi alle direttive di tutela e salvaguardia ambientale del contesto territoriale paesaggistico in cui le stesse saranno inserite.